CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Il Presidente

On. Avv.
Emily RINI
Presidente del Consiglio regionale
della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Piazza Deffeyes, 1
11100 Aosta

CORTE DEI CONTI

0000127-28/02/2014-SC_VDA-SUO_VDA-

ARCHIVIO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DELLA VALLE D'AOSTA
28 FEB 2014
PROT. N. 1684 DEL 525

Oggetto: Rendiconti dei Gruppi consiliari. Primo semestre 2013.

Caro Presidente,

ho il piacere di inviarLe l'unita relazione conclusiva su "La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel 2013 (XIII legislatura)".

Con i migliori saluti.

Gaetano D'Auria

Gaetano D'Auria

11100 Aoste
3, rue Ollietti
téléphone +39 0165 275736-275737
télécopie +39 0165 275750

11100 Aosta
Via Ollietti, n. 3
telefono +39 0165 275736-275737

sezione.controllo.vda@corteconti.it
P.E.C.:
sezione.controllo.vda@corteconticert.it

CORTE DEI CONTI
Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel 2013 (XIII legislatura). Relazione al Consiglio regionale

GENNAIO 2014

Hanno collaborato:

per l'attività istruttoria e l'elaborazione dei dati: Piera Luciani e Debora Marina Marra;

per le attività di segreteria: Ester Mortara.

INDICE GENERALE

	Pag.
DELIBERAZIONE	5
***	
PREMESSA	9
PARTE I – IL QUADRO NORMATIVO	
1. Le novità della legislazione statale	13
2. La nuova disciplina regionale	20
PARTE II – IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE	
3. Introduzione	37
4. Dati d'insieme	39
5. I rendiconti dei Gruppi consiliari	45
5.1. Gruppo consiliare Alpe	45
5.2. Gruppo consiliare Fédération Autonomiste/Federazione Autonomista	48
5.3. Gruppo consiliare Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta	50
5.4. Gruppo consiliare Partito Democratico-Sinistra VDA	58
5.5. Gruppo consiliare Stella Alpina	66
5.6. Gruppo consiliare Union Valdôtaine	70
5.7. Gruppo consiliare Union Valdôtaine Progressiste	72

Del. n. 2/2014

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

composta dai signori magistrati:

Gaetano D'AURIA	Presidente
Claudio GORELLI	Consigliere, relatore
Adriano DEL COL	Consigliere
Flavio CURTO	Consigliere, relatore
Simonetta BIONDO	Consigliere
Nicola BENEDIZIONE	Consigliere

nell'adunanza del 19 febbraio 2014,

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ("Statuto speciale per la Valle d'Aosta");

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti"), che ha istituito la Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14 e modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n. 229;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 17 marzo 1986, n. 6 ("Funzionamento dei Gruppi consiliari"), così come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35 ("Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28");

vista la propria deliberazione 28 febbraio 2013, n. 5, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2013;

vista la nota del Presidente del Consiglio della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, 31 luglio 2013, n. 5438, con cui sono stati trasmessi, ai fini dell'esercizio del controllo sulla regolarità delle spese sostenute, i rendiconti dei Gruppi consiliari relativi al primo semestre dell'anno 2013, corredati della relativa documentazione giustificativa;

vista la propria deliberazione 7 agosto 2013, n. 15, con la quale il programma di controllo della Sezione per il 2013 è stato integrato con il seguente oggetto: "Verifica della regolarità dei rendiconti delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nel periodo compreso tra l'inizio del 2013 e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale (26 maggio 2013)";

viste le lettere 26 settembre 2013, prot. n. 563, 27 novembre 2013, prot. n. 642, 24 gennaio 2014 prot. n. 36 inviate dalla Sezione al Presidente del Consiglio regionale, con le quali sono stati richiesti ulteriori documenti ed elementi informativi;

vista la documentazione e le informazioni pervenute dai Gruppi consiliari, per il tramite del Presidente del Consiglio, in data 11 ottobre 2013, in data 30 ottobre 2013, in data 13 dicembre 2013, in data 7 gennaio 2014 e in data 28 gennaio 2014;

considerato che lo schema di Relazione predisposto dalla Sezione è stato trasmesso, in data 30 gennaio 2014, al Presidente del Consiglio regionale;

considerato che il Presidente del Consiglio regionale con nota del 14 febbraio 2014 ha fatto pervenire le deduzioni formulate dai Gruppi;

vista l'ordinanza 29 gennaio 2014, n. 2, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

uditi i relatori, consiglieri Claudio Gorelli e Flavio Curto;

DELIBERA

di approvare la Relazione al Consiglio regionale avente ad oggetto "La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel 2013 (Legislatura XIII)".

La relazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Copia della presente relazione verrà trasmessa al Presidente della Sezione delle autonomie.

Così deciso in Aosta, il 19 febbraio 2014.

I relatori
Claudio Gorelli

Il presidente
Gaetano D'Auria

Flavio Curto

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2014
Il funzionario
Debora Marina Marra

Premessa

1. Con questa relazione la Sezione regionale della Corte dei conti riferisce al Consiglio regionale circa il risultato del riscontro avente a oggetto la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari relativamente alla gestione dei fondi da essi percepiti nel 2013 (ultimo anno della legislatura XIII) a carico del bilancio regionale.

Il riscontro di regolarità è stato richiesto dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5-*bis* della l.r. 17 marzo 1986, n. 6, introdotto dalla l.r. 24 dicembre 2012, n. 35, con la quale la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Le citate disposizioni hanno assoggettato, per la prima volta, alla verifica della Corte l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio a favore dei Gruppi consiliari, a garanzia del corretto utilizzo delle risorse pubbliche ad essi erogate.

3. La presente relazione fa sèguito al primo esercizio dell'attività di controllo eseguito in materia dalla Sezione, avviato nel 2013 nei confronti dei "rendiconti" (note riepilogative) presentati a consuntivo dai Gruppi per il 2012 e rassegnato al Consiglio regionale con la relazione approvata dalla Sezione con la deliberazione 8 agosto 2013, n. 16, con la quale la Sezione ha fornito un contributo metodologico e di orientamento alle future rendicontazioni, dal momento che le spese finanziate in quell'esercizio assumevano a riferimento norme che – diversamente da quelle applicabili ai rendiconti in esame – non prevedevano, da una parte, l'obbligo di corredare i rendiconti con la documentazione giustificativa della spesa e, dall'altra parte, sanzioni per l'irregolare rendicontazione.

4. L'esposizione dei risultati del controllo è preceduta dalla ricostruzione del quadro normativo (peraltro già in parte illustrato nella precedente relazione) nel quale esso si iscrive ed è accompagnata da dati comparativi e statistici.

5. Su di un primo testo di questa relazione, inviato al Presidente del Consiglio, sono state acquisite le deduzioni dei Gruppi consiliari interessati.

PARTE I
IL QUADRO NORMATIVO

PARTE I
IL QUADRO NORMATIVO

Sommario: 1. Le novità della legislazione statale. – 2. La nuova disciplina regionale.

1. Le novità della legislazione statale

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto una serie di disposizioni volte a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nonché a rafforzare i sistemi di controllo sulla spesa pubblica regionale.

Le disposizioni del decreto-legge rilevanti in questa sede comprendono, da un lato, le misure che riguardano il controllo della regolarità delle spese sostenute dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali utilizzando i contributi regionali ad essi erogati (art. 1); dall'altro lato, quelle finalizzate a contenere l'entità di tali contributi (art. 2).

1.1. L'art. 1, comma 9, d.l. n. 174 ha previsto l'approvazione di un "rendiconto di esercizio annuale" da parte di ciascun Gruppo consiliare, strutturato secondo linee guida, deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzate ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità e a definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Il rendiconto deve evidenziare in apposite voci – prosegue la norma – le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento e delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Le predette linee guida, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012, sono state recepite con d.p.c.m. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Le linee guida hanno definito il modello di rilevazione delle voci di rendiconto ed hanno anche esplicitato le regole a presidio della correttezza della spesa dei Gruppi consiliari.

Tanto premesso, si riporta in appresso il testo del documento adottato dalla Conferenza Stato-Regioni contenuto nell'allegato A al citato d.p.c.m. – intitolato "linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ciascuna spesa indicata nei rendiconto dei gruppi consiliari dei consigli regionali di cui all'art. 1, comma 9, del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.

3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti;

d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato [per]:

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c) spese telefoniche e postali;

d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;

e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;

f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;

g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del grupp[o]. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c) per spese relative all'acquisto di automezzi.

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo consiliare)

1. Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare.

Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.

3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

L'allegato B al decreto, denominato "modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali", ha previsto, a sua volta, che il rendiconto sia così strutturato:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento

2) Fondi trasferiti per spese di personale

3) Altre entrate (specificare)

4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento

5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale
TOTALE ENTRATE

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web
6) Spese consulenze, studi e incarichi
7) Spese postali e telegrafiche
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati
9) Spese di cancelleria e stampati
10) Spese per duplicazione e stampa
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)
16) Altre spese (specificare)
TOTALE USCITE

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento
Fondo iniziale di cassa per spese di personale
ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nell'esercizio
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento
Fondo di cassa finale per spese di personale

1.2. L'art. 1, comma 10, d.l. n. 174/2012, introduttivo del controllo della Corte dei conti sui rendiconti, ha prescritto che ogni Gruppo consiliare, approvato il rendiconto annuale, lo invia al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra al Presidente della Regione per la trasmissione, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita delibera, da trasmettere al Presidente della Regione per l'inoltro al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei trenta giorni assegnati, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione.

1.3. La regolamentazione della pubblicità dei rendiconti è stata completata con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – adottato in attuazione della delega disposta dal comma 35 dell'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 – il cui art. 28 ha stabilito, al comma 1, che "le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate", aggiungendo che "sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo"; il comma 2 ha previsto, poi, che l'omessa pubblicazione del rendiconto è sanzionata con la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno a carico del Gruppo inadempiente.

Il decreto legislativo n. 33/2013 si applica a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; gli adempimenti attuativi delle sue disposizioni da parte delle regioni e delle province autonome (oltre che degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti privati sottoposti al controllo delle autonomie territoriali) sono rimessi a intese da assumere in sede di Conferenza unificata.

Nell'intesa sancita il 24 luglio 2013 (atto n. 79/CU), la Conferenza unificata ha convenuto che gli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, sono efficaci al momento della sua entrata in vigore, ossia dal 20 aprile 2013, essendo le prescrizioni di trasparenza immediatamente precettive.

1.4. L'art. 1, comma 11, d.l. n. 174 ha specificato che, qualora la Sezione riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione allegata non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma dello stesso articolo, ne dà comunicazione al Presidente della Regione entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo rendiconto, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale per l'anno in corso. La decadenza comporta anche l'obbligo di restituire le somme ricevute e non rendicontate.

Identici effetti conseguono, ai sensi dell'art. 10, comma 12, d.l. n. 174, dalla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine stabilito dal comma 10 e dall'emissione, da parte della Sezione, di una delibera di non regolarità del rendiconto.

Peraltro, l'art. 1, comma 16, d.l. n. 174 ha prescritto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguino il proprio ordinamento alla disciplina in esame entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

1.5. Quanto alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, l'art. 2, comma 1, d.l. n. 174/2012, ha previsto una gamma di misure (peraltro già in parte contenute in precedenti norme) che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali, compresi i contributi ai Gruppi consiliari. In base alle disposizioni ivi recate, tali misure dovevano essere attuate entro il 23 dicembre 2012, ovvero, in caso di necessità di modifiche statutarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (8 giugno 2013). Il comma 4 ha precisato, poi, che le autonomie speciali provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti e le relative norme di attuazione. L'art. 11-bis, a sua volta, ha stabilito, in termini generali, che le regioni a statuto speciale e le province autonome attuano le disposizioni del decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

1.6. Le misure che riguardano il finanziamento dei Gruppi consiliari sono in primo luogo contemplate nell'art. 2, comma 1, lett. g), d.l. n. 174, in base al quale le norme regionali devono operare la ridefinizione dei contributi in modo tale che essi non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa (la cui individuazione, da effettuarsi entro il 10 dicembre 2012, è demandata alla Conferenza Stato-Regioni), ridotto della metà. La disposizione in esame ha stabilito, inoltre, la salvezza dei rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale e l'esclusione da ogni contribuzione dei Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni. Dalla definizione omogenea dell'importo dei contributi sono state escluse, inoltre, le spese per il personale, oggetto della norma recata dalla successiva lettera h), introdotta nel corso dei lavori parlamentari, la quale ha prescritto che l'ammontare delle spese per il personale dei Gruppi consiliari sia ridefinito, per le legislature regionali successive a quelle in corso, secondo parametri omogenei che tengano

conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi delle regioni.

La disposizione di cui alla lettera g) assume rilevanza anche per l'introduzione, pur essa operata durante l'esame parlamentare, di un vincolo di destinazione dei contributi, che devono essere impiegati ai soli fini istituzionali riferiti all'attività dei consigli regionali e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, con esclusione, in ogni caso, della contribuzione per partiti o movimenti politici. Importa evidenziare, al riguardo, che il riferimento a tale esclusione è stato reso esplicito dalle riportate linee guida, le quali, nel prevedere che i contributi erogati non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi (art. 1, punto 3, lett. b) e che i Gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso né erogare contributi, in qualsiasi forma, a favore dei membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consiglieri di altre regioni, e dei candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale (art. 1, punto 3, lett. c), paiono ispirarsi alla disciplina vigente in tema di finanziamento ai partiti.

1.7. La normativa sul finanziamento ai partiti fa divieto a tutti gli organi della pubblica amministrazione, degli enti pubblici, delle società con partecipazione di capitale pubblico e loro controllate di fornire qualsivoglia forma di finanziamento ai partiti, ai movimenti politici, alle loro articolazioni, ai gruppi parlamentari ed ai candidati.

La materia ha trovato una prima disciplina con la l. 2 maggio 1975, n. 195.

Mentre le disposizioni ivi recate concernenti l'erogazione dei contributi statali sono state abrogate da leggi successive, analogamente a quelle contenute nella l. 18 novembre 1981, n. 659, che ha esteso stabilmente la contribuzione pubblica elettorale alle elezioni regionali ed europee, vigono tuttora le disposizioni di cui alle citate leggi concernenti i divieti e i limiti imposti ai finanziamenti e alle contribuzioni a favore dei partiti da parte di soggetti pubblici (o a partecipazione pubblica) e privati.

In particolare, l'art. 7 della l. n. 195/1974 ha introdotto il reato di finanziamento illecito e di finanziamento non dichiarato, con le rispettive sanzioni.

Il primo comma vieta la contribuzione ai partiti o alle loro articolazioni politico-organizzative, nonché ai gruppi parlamentari da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento – in forza dell'aggiunta disposta dall'art. 9, comma 28, della l. 6 luglio 2012, n. 96 – di società controllate da società pubbliche anche con una partecipazione inferiore al 20 per cento, ove tale partecipazione ne assicuri comunque il controllo.

Mentre ai soggetti sopra indicati è preclusa, in modo assoluto, ogni attività di finanziamento che abbia come destinatari i partiti (o le loro articolazioni) ed i gruppi parlamentari, il secondo comma subordina la liceità dei finanziamenti o delle contribuzioni posti in essere dalle società private, anche in forma indiretta (cioè mediante erogazioni effettuate non a favore del partito, ma a società controllate o a

società fiduciarie o a mandatari del partito stesso), alle condizioni che essi siano stati oggetto di deliberazione dell'organo societario competente e che siano stati regolarmente iscritti in bilancio. In questi casi, quindi – a differenza di quanto previsto per i finanziamenti pubblici – l'illiceità non riguarda il finanziamento in sé, bensì il finanziamento occulto, non manifestato in una delibera sociale e nelle scritture contabili.

Dalla diversa struttura delle norme può ricavarsi la *ratio* che ne sta alla base. Con il primo comma, il legislatore ha voluto evitare disparità tra le formazioni politiche di maggioranza e quelle di opposizione – impedendo che le prime si avvalgano di risorse ulteriori rispetto a quelle previste dalla disciplina generale, attribuite loro dall'apparato pubblico il cui ceto dirigente è da esse espresso – o quantomeno non consentire forme di finanziamento di provenienza pubblica diverse da quelle previste dalla normativa che disciplina il finanziamento pubblico ai partiti. Con il secondo comma, il legislatore ha invece inteso evitare operazioni che nascondono finanziamenti posti in essere da privati nei confronti dei partiti e dei movimenti politici.

La violazione delle disposizioni in esame è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo della somma versata o percepita, prevista dal terzo comma.

La disciplina illustrata è stata integrata dall'art. 4 della l. n. 659/1981.

Il primo comma di tale articolo prevede che i divieti – e le relative sanzioni – sono estesi ai finanziamenti e ai contributi, in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici e a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici, ampliando pertanto l'ambito di applicazione del divieto ai casi in cui il finanziamento non sia disposto direttamente in favore dei partiti, ma a tipologie di individui ad essi riconducibili, compresi i candidati.

I commi successivi normano i finanziamenti provenienti dalle persone fisiche, non considerati nella disciplina originaria, assoggettandoli a condizioni, meno stringenti di quelle stabilite per le società (in particolare, l'esistenza di una dichiarazione congiunta, da parte del soggetto che eroga e di quello che riceve, nel caso in cui si tratti di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i 50.000 euro, importo peraltro ridotto a 5.000 euro dalla l. n. 96/2012), il cui mancato rispetto rende illecito il finanziamento. Tale illiceità, che, secondo la previsione di cui al sesto comma, integrava un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha perso la qualificazione penalistica a seguito della depenalizzazione operata dall'art. 32 della l. 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguenza che chi non adempie all'obbligo in questione è attualmente punito con la sanzione amministrativa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato.

2. La nuova disciplina regionale

A seguito dell'emanazione del d.l. n. 174/2012 e della relativa legge di conversione, la Regione Valle d'Aosta ha innovato il proprio ordinamento in materia di finanziamento dei Gruppi consiliari con l.r. 24 dicembre 2012, n. 35, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, che ha novellato la l.r. 17 marzo 1986, n. 6 ("funzionamento dei Gruppi consiliari").

2.1. Tale legge è intervenuta, innanzitutto, sulla misura dei contributi erogabili ai Gruppi, sensibilmente ridotti rispetto al passato: secondo quanto previsto, infatti, dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 6/1986, quale riformulato dall'art. 2 della l.r. n. 35/2012, essi sono erogati nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo, a fronte di euro 1.500 per componente, fino al quinto, 1.100 per componente dal sesto al decimo e 900 a partire dall'undicesimo, determinati dalla precedente disciplina.

2.2. Il comma 1 dell'art. 4 ha ridefinito anche l'oggetto dei contributi.

Al riguardo, la l.r. n. 6/1986, nel testo previgente – dopo aver determinato la finalità della legge di regolare gli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari (art. 1) –, aveva individuato gli strumenti mediante i quali farvi fronte, a tal fine prevedendo, in primo luogo, l'assegnazione a ciascun Gruppo della disponibilità di una sede dotata di attrezzature ed arredi (art. 2); in secondo luogo, l'assegnazione di personale appartenente agli uffici di segreteria della Presidenza del Consiglio destinato a fornire ausilio ai Gruppi per la redazione dei documenti inerenti alla loro attività e l'impiego, ai fini della riproduzione di tali documenti, delle attrezzature esistenti presso detti uffici e presso il centro stampa dell'amministrazione regionale (art. 3, comma 2); in terzo luogo, la fornitura degli oggetti di cancelleria necessari per l'esercizio delle proprie funzioni e del servizio telefonico (art. 3, comma 2); in quarto luogo, la possibilità di utilizzare i servizi di biblioteca e di documentazione esistenti (art. 3, comma 3); in quinto luogo, l'erogazione di contributi destinati, da una parte, a far fronte agli oneri di funzionamento dei Gruppi non coperti dalle misure sopra indicate, e, dall'altra parte, a finanziare le "spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché [per] l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale" (art. 4, comma 1).

La normativa vigente si discosta da quella che l'ha preceduta per la previsione che i contributi pubblici sono erogati allo scopo di fronteggiare "le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale".

In particolare, la nuova disposizione esplicita, innanzitutto, la nozione di oneri di funzionamento di cui alla disposizione sostituita, chiarendo che tra gli oggetti del

finanziamento che i Gruppi consiliari percepiscono rientrano, in primo luogo, le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi stessi. Come meglio indicato nel parere reso a richiesta del Presidente del Consiglio, su cui si tornerà più diffusamente nel prosieguo, tale formulazione – che differisce anche da quella utilizzata nel d.l. n. 174/2012, il cui art. 2, lett. g), dispone che i contributi finanziari in questione sono da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale – è da interpretare nel senso che il legislatore regionale, mediante il riferimento alle "funzioni politico-istituzionali", ha inteso consentire l'uso dei fondi oggetto di contribuzione anche per l'attività politica extra-consiliare, purché connessa con i compiti istituzionali del Gruppo.

La nuova previsione normativa estende inoltre l'oggetto del contributo alle spese di comunicazione e di editoria (che vanno ad aggiungersi a quelle di studio, aggiornamento e documentazione) e a quelle destinate all'organizzazione di dibattiti, che, con i convegni e le conferenze, completano le attività finalizzate alla diffusione della conoscenza dell'operato dei Gruppi e delle questioni di competenza del Consiglio, così integrando, nell'insieme, le attività strumentali alle funzioni politico-istituzionali rispetto alle quali è consentito l'impiego dei finanziamenti regionali. Sotto il primo dei profili indicati, l'enunciato adottato dal legislatore regionale riprende quello di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.l. n. 174/2012, identico, per parte sua, a quello impiegato nella nuova disciplina introdotta a livello parlamentare con la modifica del Regolamento della Camera dei deputati approvata il 25 settembre 2012 e del Regolamento del Senato della Repubblica approvata il 21 novembre 2012, i cui testi riformati (rispettivamente, art. 15, comma 4 e art. 16, comma 2), nello stabilire le finalità dei contributi erogati ai Gruppi parlamentari, prevedono che tali contributi possono essere da questi destinati, oltre che agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle "funzioni di studio, editoria e comunicazione" ad esse collegabili.

2.3. Quanto ai rendiconti, l'art. 3 della l.r. n. 35/2012 ha sostituito l'art. 5 della l.r. n. 6/1986 – rubricato "rendicontazione" – il quale prevedeva, al comma 1, che "entro il mese di febbraio di ciascun anno i capigruppo presentano all'Ufficio di presidenza una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci secondo uno schema predisposto dall'Ufficio di presidenza stesso", e, al comma 2, che "il mancato adempimento della prescrizione di cui al precedente comma comporta l'automatica sospensione del contributo di cui alla presente legge, fino a regolarizzazione avvenuta".

Il nuovo testo dell'art. 5 – intitolato ora "rendiconto annuale" – recita: "1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. – 2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa e evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. – 3. Il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1. – 4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni. – 5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l'Ufficio di presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione. – 6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l'Ufficio di presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno. – 7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale".

Nel rinviare, in ordine al dettato di cui al comma 1, alle osservazioni che saranno svolte riguardo alle linee guida adottate a livello regionale, mette conto rilevare che i contenuti del comma 2 riprendono le prescrizioni dettate dal d.l. n. 174 (art. 1, comma 9), mentre quelli del comma 3 risultano recepire le indicazioni fornite dalle linee guida nazionali (art. 2, punto 2), già deliberate e recepite, seppur non ancora pubblicate, al momento dell'approvazione della legge regionale. Le previsioni dei commi successivi, in parte riproduttive dei disposti originari, sopperiscono poi alle carenze della precedente normativa, disciplinando anche la rendicontazione dei Gruppi nei casi di cessazione anticipata degli stessi e di scadenza della consiliatura.

Particolare rilievo assume, a tale proposito, l'ultimo comma, da cui deriva, per implicito, che i saldi attivi della gestione annuale sono da riportare in avanzo nell'esercizio successivo. Sotto altro profilo, interessa rilevare, riguardo al periodo di riferimento dei rendiconti di fine legislatura, fissato al comma 4 nel lasso di tempo incluso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni regionali, che siffatta previsione va coordinata con quanto disposto dall'art. 9 della l.r. 7 agosto 2007, n. 21 e dall'art. 112 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, giusta i quali "nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni ... i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione

degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale"; con la conseguenza che è plausibile ritenere, privilegiando il dato sostanziale anziché quello di procedura, che i rendiconti delle spese sostenute impiegando i contributi regionali (e, a monte, i contributi stessi) al termine della consiliatura debbano riferirsi al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la convalida delle elezioni.

Riguardo agli aspetti da ultimo considerati, si rappresenta – in veste strettamente collaborativa – che la normativa di adeguamento al d.l. n. 174/2012 emanata da altre regioni ha indicato espressamente, da un lato, che l'avanzo di ogni anno è riportato a quello seguente sino all'anno delle elezioni e, dall'altro lato, che l'ultimo rendiconto di legislatura si riferisce al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno precedente a quello di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

2.4. Come riferito nella comunicazione del Presidente del Consiglio regionale 24 gennaio 2013, n. 663 (v. allegato n. 1 alla presente relazione) – con la quale è stato formalmente richiesto alla Sezione di inserire, nel proprio programma annuale di attività, la verifica della regolarità dei rendiconti – l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione 21 gennaio 2013, n. 7, ha approvato sia le linee guida che il modello per la redazione del rendiconto annuale delle spese effettuate dai Gruppi consiliari, specificando espressamente che essi trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, ossia da una data che precede l'adozione della deliberazione approvativa. Secondo quanto indicato nella citata lettera, tali documenti sono stati elaborati con riferimento non solo all'art. 5, comma 1, della l.r. n. 6/1986, ma anche all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 e in analogia all'anzidetta deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, con cui sono state approvate le linee guida e la modulistica per la rendicontazione delle spese dei Gruppi consiliari, recepite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (all'epoca – come si è detto – non ancora pubblicato), corrispondendo, dunque, all'esigenza di "assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità" e di "definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto", in modo tale che quest'ultima sia completa e adeguata a rappresentare i fatti gestori.

2.5. Di seguito, si riporta il testo delle soprindicate linee guida "per la redazione del rendiconto annuale delle spese dei Gruppi consiliari ai sensi della l.r. n. 6/1986, come modificata dalla l.r. n. 35/2012", rilevando preliminarmente che, a parte il

problema della retroattività dell'atto dianzi indicata, la lettera dell'art. 5, comma 1, di tale legge – che, per la sua formulazione, non pare avere contenuti innovativi dell'ordinamento regionale – contempla il potere dell'Ufficio di Presidenza di approvare il modello di rendiconto.

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1) Ciascuna spesa indicata nel rendiconto del Gruppo consiliare deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2) La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute utilizzando sia il contributo erogato dal Consiglio regionale sia risorse provenienti da eventuali altre fonti di finanziamento.

3) La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile alle funzioni politico-istituzionali del Gruppo;

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

c) il Gruppo consiliare non può intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;

d) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4) Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per:

a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

c) spese telefoniche e postali;

d) promozione istituzionale dell'attività del Gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al Gruppo medesimo, ivi comprese le spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web;

e) acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del Gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al Gruppo medesimo;

f) rimborso al personale del Gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Capogruppo del Gruppo medesimo;

g) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

h) spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale;
i) spese per consulenze, studi ed incarichi;
j) acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del Gruppo consiliare devono essere tenute opportune registrazioni;
k) altre spese relative all'attività istituzionale del Gruppo consiliare.

5) Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
c) per spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto.

Articolo 2

(Compiti del Capogruppo)

1) Il Capogruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vice Capogruppo. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2) La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Capogruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Capogruppo consiliare.
3) Ciascun Gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1) Al rendiconto di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.
2) Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante o ricevuta fiscale indicanti comunque il bene o il servizio acquistati.
3) Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dal Gruppo consiliare, devono essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

1) Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale al Gruppo consiliare sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Le linee guida così adottate riproducono, in effetti, per la maggior parte, quelle elaborate a livello nazionale, pur nell'ambito della diversa funzione di porre regole a carattere normativo vincolanti per i destinatari, traducendo dunque le direttive

contenute nelle linee guida nazionali in precetti applicabili nell'ordinamento regionale.

Peculiare rilevanza assumono, in questa prospettiva, le disposizioni che non si limitano a specificare e attuare le norme primarie, ma le integrano.

Il riferimento è, in particolare, all'art. 1, comma 3, lett. d), in base al quale non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*.

Degno di nota appare anche l'art. 2, rivolto ai compiti del capogruppo, nella parte in cui statuisce che questi autorizza le spese e ne è responsabile, prescrivendo inoltre che l'autorizzazione accordata deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile. L'osservazione da formulare al riguardo, in una prospettiva di ausiliarietà, è che gli indirizzi espressi nelle linee guida nazionali meriterebbero di essere trasposti nell'ordinamento regionale con una regolamentazione mirata a definire i casi in cui l'autorizzazione deve essere rilasciata dal capogruppo e quelli in cui deve essere rilasciata dal vice capogruppo, e, ancor meglio, a indicare specificamente che anche per le spese direttamente disposte dal capogruppo deve essere formato un documento scritto da mantenere agli atti, considerando che la c.d. autorizzazione alla spesa, in questo caso, potrebbe efficacemente rispondere anche ad esigenze di certezza e di programmazione della spesa.

2.6. Le linee guida in esame si discostano da quelle predisposte a livello nazionale sotto alcuni aspetti.

L'art. 1, comma 2, precisa che, ai fini della veridicità della spesa, la corrispondenza tra le poste indicate e le spese sostenute si estende anche a quelle effettuate con risorse provenienti da fonti di finanziamento diverse dai contributi regionali.

L'art. 1, comma 3, lett. a), stabilisce che le spese devono essere riconducibili alle "funzioni politico-istituzionali del gruppo", piuttosto che alla sola "attività istituzionale del gruppo". Mediante tale previsione le linee guida regionali, nel riprendere la locuzione impiegata dal legislatore, ribadiscono che i finanziamenti ai Gruppi possono essere usati per l'azione politica, a condizione che questa sia effettuata in relazione alle iniziative consiliari assunte dai Gruppi stessi. E' appena il caso di rilevare, d'altra parte, che tanto le linee guida nazionali quanto quelle regionali prevedono che le spese devono essere "espressamente" riconducibili all'attività e/o alle funzioni dei Gruppi, con la conseguenza che dalla

documentazione di spesa annessa ai rendiconti, o, al limite, *aliunde*, deve risultare il collegamento tra le spese e le funzioni svolte.

L'art. 1, comma 4, lett. d), specifica le previsioni dell'omologo articolo delle linee guida nazionali, includendo espressamente, nell'ambito delle spese che possono essere destinate alla promozione istituzionale dell'attività dei Gruppi, quelle per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web. L'aggiunta operata appare coerente, da un lato, con il nuovo testo legislativo, che – come si è detto – ha ampliato l'oggetto del contributo alle spese di comunicazione e di editoria, e, dall'altro, con il modello di rendiconto nazionale, che alla voce 5 indica proprio le "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web", con scelta peraltro replicata – come si avrà occasione di verificare – anche nel modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

L'art. 1, comma 3, lett. f), relativo ai rimborsi al personale delle spese di missione, omette il riferimento all'esclusione delle spese a carico del bilancio del Consiglio contenuto nelle linee guida nazionali, non essendo previsto nel sistema normativo valdostano, che d'altra parte prevede l'assegnazione ai Gruppi di personale regionale, l'assunzione diretta di oneri da parte del Consiglio per i dipendenti dei Gruppi.

L'art. 1, comma 3, lett. h), inserisce una voce, identicamente riportata nel modello – non prevista in ambito nazionale, se non nello schema (che contempla alla voce 12 le "spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento") – armonizzando in questo modo i contenuti delle diverse fonti regionali.

L'art. 1, comma 3, lett. i), relativo a consulenze, studi e incarichi, riguarda spese non espressamente previste nelle linee guida nazionali, ma comunque incluse nel modello approvato contestualmente ad esse (voce 6).

La tipologia di cui all'art. 1, comma 3, lett. k), che, analogamente a quella contemplata nelle linee guida nazionali, ha valore residuale (con la conseguenza che, per riscontrare la regolarità della spesa, non si può che rifarsi ai parametri individuati in via legislativa) e riguarda espressamente ulteriori spese relative all'attività istituzionale, pare in realtà riferibile, attraverso una lettura combinata della lettera in esame e della già descritta lett. a) del comma 3 dell'art. 1, alle spese relative all'esercizio delle funzioni politico-istituzionali.

Il comma 5 del medesimo articolo, contenente l'elencazione delle spese che non possono essere sostenute con i contributi assegnati, nella lettera c) applica il divieto di acquisto a tutti i mezzi di trasporto, invece che ai soli automezzi.

Quanto all'art. 2, comma 3, mentre le linee guida nazionali prevedono l'obbligo in capo ai Gruppi di adottare un disciplinare indicante le modalità per la gestione delle risorse e la tenuta della contabilità, quelle regionali si limitano ad attribuire ad essi la facoltà di adottare tale documento. Attesa l'importanza che può assumere un atto che contenga i codici di comportamento e le modalità di tenuta della contabilità, si rileva – sempre in una prospettiva di mera collaborazione – l'opportunità di valutare nelle competenti sedi se, in un'eventuale modifica della regolamentazione vigente, non debba rendersi obbligatoria l'approvazione del disciplinare da parte di ciascun Gruppo, anche come condizione per accedere alla contribuzione pubblica.

L'art. 3, infine, comprende anche la ricevuta fiscale tra i documenti contabili ammessi ai fini della rendicontazione, specificando che essi devono comunque indicare il bene o il servizio acquistati.

2.7. Riguardo a taluni contenuti delle linee guida la Sezione ha già avuto modo di esprimersi con il parere 7 giugno 2013, n. 11, reso a richiesta del Presidente del Consiglio regionale, che aveva formulato i seguenti quesiti: a) in relazione al disposto dell'articolo 1, comma 4, lettera j), delle linee guida regionali, i beni durevoli acquistati con i fondi dei Gruppi (es. attrezzatura informatica, cellulari), a fine mandato del consigliere (sempreché non siano riutilizzati per un altro consigliere dello stesso gruppo) o in caso di cessazione del Gruppo, vanno consegnati agli uffici del Consiglio e inventariati nell'inventario dei beni del Consiglio? possono essere "riscattati" dal singolo consigliere? b) in relazione al disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera d), delle linee guida regionali, durante il periodo di par condicio è possibile procedere all'acquisto con i fondi dei Gruppi di spazi informativi per divulgare l'attività del Gruppo sui giornali di partito? c) in relazione al disposto dell'articolo 1, comma 5, lettera a), delle linee guida regionali, possono essere sostenute con i fondi dei Gruppi spese per trasferte all'interno o fuori Valle (rimborso chilometrico, pasti, pernottamenti, ecc.) dei consiglieri connesse non all'attività consiliare (e che quindi non possono essere assunte a carico del bilancio del Consiglio) ma all'attività più prettamente politica del Gruppo (es. incontri con organi centrali di partito, con parlamentari, amministratori locali, rappresentanti di associazioni di categoria, ecc. o partecipazione a convegni/incontri più prettamente politici).

Nel rinviare al citato parere per una disamina compiuta delle questioni proposte, si sintetizzano, di seguito, le conclusioni in quella sede rassegnate, che la Sezione ritiene di confermare.

Quanto al primo quesito, si è ritenuto che, in assenza di disposizioni regionali che prevedano il subentro di un Gruppo consiliare ad un altro in ragione della loro continuità politico-organizzativa, i beni durevoli acquistati da ciascun Gruppo con i fondi regionali al termine della legislatura o al momento dello scioglimento anticipato del Gruppo debbono essere restituiti al Consiglio regionale, con conseguente obbligo di inventariazione da parte di quest'ultimo, con la precisazione che non esistono impedimenti a modificare la normativa regionale vigente, prevedendo principi e criteri per il riscatto, da parte dei consiglieri cessati, dei beni acquistati dal Gruppo consiliare con i contributi regionali ad esso erogati.

Quanto al secondo, si è espresso l'avviso che, durante il periodo elettorale, i Gruppi consiliari non possono procedere all'acquisto, utilizzando i finanziamenti regionali, di spazi informativi sui giornali di partito per promuovere l'attività da essi istituzionalmente esercitata nell'ambito del Consiglio; ciò, al fine di evitare che la comunicazione svolta dai Gruppi, interagendo con quella dei partiti e dei movimenti politici, fornisca ad essi quel sostegno che le disposizioni vigenti hanno inteso evitare.

Da ultimo, si è opinato che, posto che la disciplina normativa dei contributi finanziari ai Gruppi consiliari indica, tra gli oggetti del finanziamento, le spese inerenti alle "funzioni politico-istituzionali" dei Gruppi stessi, tali contributi possono essere utilizzati per le trasferte effettuate dai consiglieri a fini di attività politica svolta in connessione con i compiti istituzionali del gruppo di appartenenza, fermo restando che l'esistenza della connessione tra l'attività politica e quella istituzionale deve essere in concreto giustificata e documentata.

2.8. Su alcune tipologie di spesa particolarmente problematiche la Sezione si è poi espressa nella prima relazione predisposta nella materia che ne occupa (delibera 8 agosto 2013, n. 16), con osservazioni che, seppur riferite alla disciplina previgente, erano state formulate anche allo scopo di contribuire alla più appropriata rendicontazione futura delle spese sostenute dai Gruppi in applicazione della nuova normativa.

Riguardo alle spese di redazione e stampa di periodici d'informazione politica o per l'acquisto di copie del giornale edito, pubblicato o curato dalle forze politiche di riferimento, è stato rilevato che le spese del primo tipo soddisfano di per sé il requisito dell'inerenza alle funzioni istituzionali dei Gruppi in quanto previste nel modello di nota riepilogativa approvato dall'Ufficio di presidenza, con la precisazione che, laddove la testata, pur essendo organo del Gruppo, funga anche da organo del partito o movimento – che ne sia l'editore – di cui il Gruppo è espressione, non

sussistono impedimenti acché i contributi da questo percepiti vengano impiegati per far fronte ai relativi costi nella misura in cui la pubblicazione sia funzionale alle esigenze del Gruppo. Le spese del secondo tipo, sono state, a loro volta, ricondotte alla categoria "Spese per l'informazione sull'attività del Gruppo", con l'avvertenza che l'ammissibilità della spesa postula che i contenuti della pubblicazione acquistata siano idonei a diffondere le conoscenze sull'attività del Gruppo e che l'acquisto non dissimuli la finalità di un finanziamento indiretto al partito o al movimento. Identiche conclusioni sono state rassegnate per l'acquisto di spazi informativi per promuovere l'attività dei Gruppi sui giornali di partiti o movimenti politici.

In presenza di numerosi documenti giustificativi di spese di ristorazione, passibili di inquadramento all'interno di diverse categorie e voci contemplate nel modello di nota riepilogativa, si è ritenuto che quelle sostenute nel corso di missioni o trasferte fossero inerenti nella misura in cui si potesse individuare l'occasione e il motivo della trasferta, non essendo altrimenti possibile verificare la funzionalizzazione della spesa ai compiti del Gruppo. Analogo ragionamento è stato condotto per le spese di ristorazione sussumibili nella voce "Spese per l'organizzazione di convegni e manifestazioni varie", da qualificarsi inerenti nella misura in cui fosse ricostruibile l'occasione e il motivo dalla manifestazione, in modo tale da poterle concretamente ricondurre alle attività d'istituto. Non sono state giudicate, invece, ammissibili, salvo che si trattasse di spese di rappresentanza, le spese per i pasti consumati al di fuori dei casi enunciati: ciò, in quanto esse, pur rientrando tra le spese di funzionamento, trovano copertura nella diaria mensile (artt. 6 e 7 l.r. 21 agosto 1995, n. 33), emolumento spettante forfetariamente ai consiglieri per far fronte alle spese inerenti all'espletamento del mandato.

La Sezione si è pronunciata, infine, sulle spese di rappresentanza (classificate nel modello di nota riepilogativa tra le spese di funzionamento dei Gruppi), richiamando preliminarmente l'elaborazione giurisprudenziale intervenuta – in assenza di specifiche disposizioni legislative – per il settore pubblico. Applicando i principi giurisprudenziali ai Gruppi consiliari, se ne è ricavato che le somme oggetto di contribuzione possono essere imputate a spese di rappresentanza allorché riferite ad attività legate da nesso funzionale con la vita e le esigenze del Gruppo e destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dello stesso al fine di accrescerne il prestigio e dargli lustro nel contesto sociale in cui opera; di qui, l'inerenza delle spese relative a interventi di rappresentanti del Gruppo in pubbliche manifestazioni – riunioni, commissioni, congressi, cerimonie, ecc. – connotate dal menzionato nesso funzionale o a favore di soggetti esterni dotati di rappresentanza,

comprese le spese per acquisto di doni da offrire in occasione di visite, missioni politico-istituzionali o convegni, purché debitamente documentate.

2.9. Esaurita l'illustrazione delle linee guida, occorre precisare che la Sezione ritiene di dover prescindere, nell'esercizio del controllo, dalle problematiche di ordine interpretativo relative all'atto adottato, tra cui quelle connesse alla retrodatazione dei suoi effetti, assumendo, sulla base degli elementi forniti dal Presidente del Consiglio regionale nella richiesta di riscontro della regolarità dei rendiconti e nella successiva informativa resa, la piena validità e l'efficacia, anche temporale, delle linee guida, ferma peraltro restando la distinzione, ai fini della valutazione della regolarità delle spese sostenute dai Gruppi, dei parametri del controllo a seconda delle diverse fonti che li contengono.

2.10. Come dianzi evidenziato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 7/2013 è stato approvato anche il modello di "rendiconto spese del Gruppo consiliare".

Tale modello è articolato, sulla falsariga di quello nazionale, per voci di spesa (e non per categorie e voci, secondo la prescrizione di cui al vigente art. 5, comma 1, della l.r. n. 6/1986) non tassativamente elencate, in ragione di quanto indicato dall'ultima di esse, che ammette spese non contemplate nella lista, le quali devono comunque essere riconducibili a quelle previste in via legislativa.

Si riporta, di seguito, il contenuto del modello.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1 Fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale
3 Altre entrate (specificare)
4 Fondo cassa esercizi precedenti
TOTALE ENTRATE

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1 Spese per il personale sostenute dal Gruppo
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo
4 Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo
5 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web
6 Spese per consulenze, studi ed incarichi
7 Spese postali e telegrafiche
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati
9 Spese di cancelleria e stampati

10 Spese per duplicazione e stampa

11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani

12 Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale

13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo

14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio

15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)

16 Altre spese (specificare)

TOTALE USCITE

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa

ENTRATE riscosse nell'esercizio

USCITE pagate nell'esercizio

Fondo di cassa finale

Lo schema si completa con il testo della dichiarazione prevista dall'art. 5 della l.r. n. 6/1986, come sostituito dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, avente ad oggetto la conformità a tale legge delle spese sostenute e l'inerenza delle stesse alle sole funzioni e attività ivi indicate all'art. 4, comma 1, nonché dell'attestazione di veridicità e correttezza delle spese sostenute, prevista dall'art. 2, comma 2, delle linee guida, entrambe da rendersi dal capogruppo.

Il modello – che diverge da quello nazionale, tralasciando talune marginali differenze lessicali, in corrispondenza con le differenze registrate nella composizione delle linee guida – riproduce nella sostanza, anche grazie all'inserimento della voce residuale costituita dalle "altre spese relative all'attività istituzionale dei Gruppi consiliari", le tipologie di spesa elencate nelle linee guida quali categorie per le quali è consentito l'utilizzo del contributo regionale.

2.11. Riguardo ai controlli sulla spesa dei Gruppi consiliari, come già illustrato nella precedente relazione, l'art. 4 della l.r. n. 35/2012 ha introdotto nella l.r. n. 6/1986 l'art. 5-bis, il quale prevede che il Consiglio regionale, per il tramite del proprio Presidente, richiede alla Sezione di controllo della Corte dei conti di inserire nel proprio programma di attività, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, la verifica della regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi e che, a tal fine, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Sezione i rendiconti e la relativa documentazione.

La Sezione è dunque chiamata a verificare la "regolarità" dei rendiconti, vale a dire la conformità dell'uso dei fondi pubblici ai vincoli di destinazione impressi dalla

legge o in base alla legge; resta, invece, esclusa qualsiasi valutazione della Sezione circa la proficuità delle spese sostenute dai Gruppi e il merito dei comportamenti sottostanti agli atti che formano oggetto di controllo.

Qualora la Sezione segnali irregolarità, prosegue l'art. 5-bis, l'Ufficio di presidenza decurta l'importo del contributo della quota assegnata riscontrata irregolare; nei casi di fine legislatura e di cessazione del Gruppo, l'importo pari alla quota riscontrata irregolare è, invece, restituito al Consiglio e introitato nel bilancio regionale.

La norma in esame distingue nettamente la "segnalazione" delle irregolarità, da parte della Sezione, all'Ufficio di presidenza dal potere di quest'ultimo di applicare la sanzione ove la spesa sia stata "riscontrata irregolare". La costruzione sintattica della disposizione e il senso fatto proprio dalle parole consentono di affermare, infatti, che l'Ufficio di presidenza (il quale – è il caso di rimarcare – è l'organo interno al Consiglio deputato non solo ad adottare il modello di rendiconto, ma anche a determinare in concreto l'ammontare dei contributi e a svolgere i controlli preliminari in ordine ai rendiconti presentati dai Gruppi), una volta ricevuta la segnalazione delle irregolarità, debba esso stesso esprimere il proprio apprezzamento su di esse e, condividendole, procedere all'irrogazione della sanzione. Si realizza, in tal modo, la funzione tipicamente ausiliaria della Corte nei confronti del Consiglio regionale, nel rispetto dell'autonomia ad esso costituzionalmente garantita.

Per altro verso, la disposizione in commento si caratterizza per un impianto sanzionatorio diversamente articolato rispetto a quello contenuto nella disciplina statale, che sancisce, oltre all'obbligo di restituire le somme non correttamente impiegate ovvero rendicontate/regolarizzate, anche la sanzione della decadenza del finanziamento consiliare per l'anno in corso, peraltro senza alcuna proporzionalità tra la sanzione e l'anomalia riscontrata.

PARTE II

IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE

PARTE II

IL CONTROLLO DELLA SEZIONE REGIONALE

Sommario: 3. Introduzione. – 4. Dati d'insieme. – 5. I rendiconti dei Gruppi consiliari. - 5.1. Gruppo consiliare Alpe. – 5.2. Gruppo consiliare Fédération Autonomiste/Federazione Autonomista. – 5.3. Gruppo consiliare Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta. – 5.4. Gruppo consiliare Partito Democratico-Sinistra VDA. – 5.5. Gruppo consiliare Stella Alpina. – 5.6. Gruppo consiliare Union Valdôtaine. – 5.7 Gruppo consiliare Union Valdôtaine Progressiste.

3. Introduzione

Il controllo svolto dalla Sezione sulla base dei presupposti normativi sin qui esaminati ha riguardato i contributi finanziari erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari nel primo semestre del 2013.

L'attività di controllo sulla regolarità dei rendiconti si è concretata in una serie di passaggi, per lo più individuati dalla Sezione nella relazione sulla rendicontazione dei contributi erogati ai Gruppi consiliari nel 2012[1], con i seguenti contenuti specifici:

1. la verifica del rispetto del termine imposto dalla normativa per la presentazione dei documenti di rendicontazione;
2. la verifica della conformità dei rendiconti al modello approvato dall'Ufficio di presidenza;
3. la corrispondenza, sul versante delle entrate, dei dati contenuti nei rendiconti con l'ammontare dei contributi corrisposti dal Consiglio;
4. l'effettività delle spese oggetto di rendicontazione, vale a dire l'esistenza di documenti dai quali è possibile risalire all'effettuazione della spesa;
5. l'imputabilità al Gruppo delle spese sostenute;
6. l'appartenenza delle spese alle tipologie determinate dall'art. 4 della l.r. n. 6/1986, come modificato dalla l.r. n. 35/2012, nonché dalle nuove linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza e la loro riconducibilità ai compiti dei Gruppi.

3.1. Il procedimento di controllo ha avuto avvio a seguito della ricezione della nota 31 luglio 2013, n. 5438, con cui il Presidente del Consiglio ha trasmesso i rendiconti relativi alle spese sostenute dai Gruppi consiliari nel primo semestre 2013, presentati "dai rispettivi capigruppo entro la data di convalida delle elezioni e successivamente integrati e redatti sulla base delle linee guida e del modello

[1] V. Parte II, par. 8.6, della Relazione al Consiglio regionale su "La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari", approvata con deliberazione della Sezione 8 agosto 2013, n. 16.

approvati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale", e della conseguente integrazione al programma di controllo della Sezione per il 2013.

Effettuato un primo esame dei rendiconti sulla base della documentazione di spesa a questi allegata, la Sezione, con lettera 26 settembre 2013, n. 563, indirizzata al Presidente del Consiglio, ha chiesto di fare ad essa pervenire sia la documentazione necessaria per accertare che le spese rendicontate fossero state autorizzate dai capogruppo, sia i documenti e i chiarimenti idonei a fornire riscontro alle osservazioni ivi formulate. Allo scopo di confrontare le somme rendicontate dai singoli Gruppi con quelle erogate dal Consiglio, nella medesima lettera la Sezione ha chiesto al Presidente stesso di trasmettere copia della deliberazione con cui è stato determinato l'ammontare del contributo da corrispondere a ciascun Gruppo per il periodo oggetto di rendicontazione o, quantomeno, i dati rilevanti contenuti in tale deliberazione.

Con nota 11 ottobre 2013, n. 7091, il Presidente del Consiglio ha inviato alla Sezione la documentazione fornita dai capigruppo a riscontro delle richieste istruttorie avanzate, rendendo altresì le informazioni necessarie per il sopraindicato confronto.

In data 30 ottobre 2013, il Presidente del Consiglio ha, poi, trasmesso alla Sezione la documentazione integrativa nel frattempo resa da uno dei Gruppi interessati dalle richieste istruttorie.

Rilevata la necessità, anche a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti fatti pervenire dai Gruppi, di altre acquisizioni, la Sezione, con lettera del 27 novembre 2013, n. 642, ha formulato nuove osservazioni e richieste istruttorie.

I riscontri richiesti ai Gruppi sono pervenuti con note del Presidente del Consiglio 13 dicembre 2013, n. 8904, e 7 gennaio 2014, n. 88.

Effettuata un'ultima ricognizione della documentazione annessa ai rendiconti, la Sezione, con lettera del 24 gennaio 2014, n. 36, ha chiesto, infine, elementi di conoscenza in merito ad una posta contabile espressa nel rendiconto di uno dei Gruppi.

La risposta del Gruppo interpellato è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio con nota 28 gennaio 2014, n. 613.

Terminata l'istruttoria, la Sezione, con lettera 30 gennaio 2014, n. 44, ha inviato al Presidente del Consiglio lo schema di relazione per ricevere eventuali deduzioni dei Gruppi e osservazioni del Presidente del Consiglio stesso.

Le deduzioni dei Gruppi, sottoscritte dai relativi capigruppo e in un caso dal vice capogruppo a nome del capogruppo, sono pervenute, talora accompagnate da

elementi informativi non forniti in precedenza, con nota del Presidente del Consiglio 14 febbraio 2014, n. 73.

L'indicata cronologia della verifica ha scontato il fatto che i soggetti sottoposti a controllo non sempre hanno dato completo ed esauriente riscontro alle richieste formulate dalla Sezione in sede istruttoria. Di qui, oltre ad un prolungamento dei tempi istruttori, un elevato livello di difficoltà nel pervenire alla conoscenza della realtà esaminata e alle conseguenti valutazioni espresse.

Anche per questa ragione, nel corpo della relazione viene più volte operato un rinvio – come si avrà modo di verificare nel prosieguo – a eventuali determinazioni definitive dell'Ufficio di presidenza del Consiglio fondate su elementi ulteriori rispetto a quelli in possesso della Sezione, da essa non acquisiti per l'esigenza di concludere il procedimento di controllo in tempi ragionevoli.

4. Dati d'insieme

I rendiconti pervenuti alla Sezione delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nel primo semestre del 2013 sono 7 e si riferiscono a tutti i Gruppi che hanno beneficiato dei contributi dal Consiglio:

- Alpe;
- Fédération Autonomiste/Federazione Autonomista;
- Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta;
- Partito Democratico-Sinistra VDA;
- Stella Alpina;
- Union Valdôtaine;
- Union Valdôtaine Progressiste.

4.1. La tabella che segue riporta gli importi dei contributi ricevuti da ciascun Gruppo consiliare nel primo semestre 2013, secondo quanto indicato nei rendiconti trasmessi alla Sezione.

Tab. n. 1 - Contributi erogati ai Gruppi consiliari: primo semestre 2013.

(euro)

GRUPPI CONSILIARI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE
ALPE	12.960,00
FEDERATION AUTONOMISTE/ FEDERAZIONE AUTONOMISTA	2.815,18
IL POPOLO DELLA LIBERTA'-VALLE D'AOSTA	9.531,99
PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA	7.776,00
STELLA ALPINA	10.368,00
UNION VALDOTAINE	31.396,80
UNION VALDOTAINE PROGRESSISTE	7.483,44
TOTALE	**82.331,41**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio regionale.

Come rappresentato nella citata lettera del 31 luglio 2013, con deliberazione 28 gennaio 2013, n. 15, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha determinato l'ammontare dei contributi finanziari per il funzionamento dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 6/1986, come modificato dalla l.r. n. 35/2012, il quale – come si è detto – dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i contributi finanziari sono erogati nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo. L'Ufficio di presidenza ha liquidato la mensilità di gennaio 2013 ai Gruppi Union Valdôtaine, Union Valdôtaine Progressiste e Fédération Autonomiste nel modo seguente:

- Union Valdôtaine – (n. 15 membri dal 1° al 7 gennaio 2013) + (n. 12 membri dall'8 al 31 gennaio 2013) – pari a euro 5.476,80.
- Union Valdôtaine Progressiste – (n. 3 membri dall'8 al 31 gennaio 2013) – pari a euro 1.003,44.
- Fédération Autonomiste – (n. 2 membri dal 1° al 16 gennaio 2013) + (n. 1 membro dal 17 al 31 gennaio 2013) – pari a euro 655,18.

Le liquidazioni di gennaio 2013 relative ai restanti Gruppi consiliari e tutte le liquidazioni, a decorrere dal mese di febbraio 2013, sono avvenute con i seguenti importi mensili:

ALPE	euro 2.160,00
Fédération Autonomiste	euro 432,00

Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta	euro 1.728,00
Partito Democratico-Sinistra VDA	euro 1.296,00
Stella Alpina	euro 1.728,00
Union Valdôtaine	euro 5.184,00
Union Valdôtaine Progressiste	euro 1.296,00

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione 16 maggio 2013, n. 106, ha rideterminato il contributo spettante al Gruppo consiliare "Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta", in quanto un consigliere appartenente a tale Gruppo ha dichiarato di non aderire più ad esso con decorrenza 3 maggio 2013, rinunciando, così, a qualsiasi contributo finanziario previsto dalla l.r. n. 6/1986. Il contributo è stato, conseguentemente, rideterminato in euro 1.296,00 mensili con decorrenza 3 maggio 2013 e la liquidazione del mese di maggio è stata quantificata in euro 1.323,99.

La tab. n. 2 evidenzia i contributi che l'Ufficio di presidenza ha erogato, mensilmente, ai singoli Gruppi consiliari.

Tab. n. 2 – Contributi mensili erogati dal Consiglio regionale.

(euro)

Riepilogo contributi erogati ai Gruppi I semestre 2013							
Gruppi	**gennaio**	**febbraio**	**marzo**	**aprile**	**maggio**	**giugno**	**Totali**
Alpe	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	**12.960,00**
Fédération Autonomiste/ Federazione Autonomista	655,18	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	**2.815,18**
Il Popolo della libertà	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.323,99	1.296,00	**9.531,99**
Partito Democratico - Sinistra VDA	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	**7.776,00**
Stella Alpina	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	**10.368,00**
Union Valdôtaine	5.476,80	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	**31.396,80**
Union Valdôtaine Progressiste	1.003,44	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	**7.483,44**
Totale	**14.047,42**	**13.824,00**	**13.824,00**	**13.824,00**	**13.419,99**	**13.392,00**	**82.331,41**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Consiglio regionale.

I contributi inseriti nei rendiconti trasmessi alla Sezione corrispondono a quelli che il Consiglio ha erogato ai Gruppi nel semestre.

4.2. La tab. n. 3 espone, per ciascun Gruppo consiliare, le disponibilità finanziarie maturate nel primo semestre del 2013, il totale delle uscite relative allo stesso periodo e il fondo di cassa finale.

Tab. n. 3 – Riepiloghi entrate e uscite[2]. (euro)

GRUPPO CONSILIARE	ENTRATE				USCITE		
	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
ALPE	31.351,90	12.960,00	360,16	44.672,06	44.016,47	44.016,47	655,59
FEDERATION AUTONOMISTE/ FEDERAZIONE AUTONOMISTA	0,00	2.815,18	0,00	2.815,18	0,00	0,00	2.815,18
IL POPOLO DELLA LIBERTA'-VALLE D'AOSTA	11.116,25	9.531,99	2.046,59	22.694,83	22.685,76	22.685,76	9,07
PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA	43.450,28	7.776,00	3.755,24	54.981,52	54.912,05	54.912,05	69,47
STELLA ALPINA	19.595,22	10.368,00	0	29.963,22	19.433,51	19.433,51	10.529,71
UNION VALDOTAINE	23.600,00	31.396,80	295,20	55.292,00	31.684,43	31.684,43	23.607,57
UNION VALDOTAINE PROGRESSISTE	0,00	7483,44	0,00	7.483,44	0,00	0,00	7.483,44

Fonte: rendiconti dei Gruppi consiliari per il primo semestre 2013.

All'entrata di ciascun Gruppo, costituita dai fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale, si aggiungono le "altre entrate", che, come indicato nel modello del rendiconto, i Gruppi devono specificare.

Relativamente al Gruppo Alpe, le "altre entrate" sono costituite da una nota di credito[3] e dagli interessi bancari, per un importo totale di euro 360,16.

Le "altre entrate" del Gruppo Partito Democratico-Sinistra VDA ammontano a euro 3.755,24, riconducibili, secondo quanto indicato nel rendiconto, a "versamenti e competenze" non meglio specificati.

Il rendiconto del Gruppo Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta indica che i 2.046,59 euro inseriti nelle altre entrate provengono "da Regione Valle d'Aosta".

Quanto ai Gruppi Fédération autonomiste/Federazione autonomista, Stella Alpina e Union Valdôtaine Progressiste, risulta che essi non hanno percepito entrate diverse da quelle provenienti dai contributi del Consiglio regionale.

Quanto alle uscite, è da rimarcare che i Gruppi Fédération autonomiste/Federazione autonomista e Union Valdôtaine Progressiste non hanno effettuato spese utilizzando i contributi erogati dal Consiglio regionale.

Tutti i Gruppi consiliari presentano, infine, un fondo di cassa finale, che, a termini dell'art. 5, comma 7, della l.r. n. 6/1986, va restituito, a fine legislatura, al Consiglio regionale.

---

[2] Sono riportati i dati indicati dai Gruppi nei rendiconti trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale.
[3] Il Gruppo ha inserito nella documentazione trasmessa la nota di credito relativa al recupero di una somma erroneamente addebitata al Gruppo stesso.

4.3. Nella tabella n. 4 sono riportati gli importi delle spese sostenute dai Gruppi consiliari, come indicato nel rendiconto depositato da ciascuno di essi, distinti per voci.

Tab. n. 4 - Spese dei Gruppi consiliari nel 2013.

(euro)

	VOCI DI SPESA	GRUPPI CONSILIARI						
		Alpe	Fédération Autonomiste/ Federazione Autonomista	Il Popolo della libertà - Valle d'Aosta	Partito democratico - Sinistra VDA	Stella Alpina	Union Valdôtaine	Union Valdôtaine Progressiste
1	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	17.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.407,00	0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	7.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,85	0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	14.224,29	0,00	11.019,99	54.861,35	19.360,00	6.067,00	0,00
6	Spese per consulenze, studi e incarichi	3.263,80	0,00	4.371,95	0,00	0,00	629,20	0,00
7	Spese postali e telegrafiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Spese di cancelleria e stampati	1.933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	0	0,00	6.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Altre spese	0	0,00	214,24	50,70	73,51	119,38	0,00
	Totale rendicontato	**44.016,47**	**0,00**	**22.685,76**	**54.912,05**	**19.433,51**	**31.684,43**	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte di conti su dati dei rendiconti dei Gruppi consiliari per il primo semestre del 2013.

La tabella che segue evidenzia, per ciascun Gruppo consiliare, l'incidenza delle varie voci di spesa sull'importo totale dei contributi ricevuti nel primo semestre del 2013.

Tab. n. 5 – Categorie di spesa per Gruppo consiliare.

(euro)

	VOCI DI SPESA	GRUPPI CONSILIARI											
		Alpe	Incidenza % sul totale	Fédération Autonomiste/ Federazione Autonomista	Il Popolo della libertà Valle d'Aosta	Incidenza % sul totale	Partito democratico-Sinistra VDA	Incidenza % sul totale	Stella Alpina	Incidenza % sul totale	Union Valdôtaine	Incidenza % sul totale	Union Valdôtaine Progressiste
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	17.085,08	38,8%	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	13.407,00	42,3%	0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	7.509,63	17,1%	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	11.461,85	36,2%	0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	14.224,29	32,3%	0,00	11.019,99	48,6%	54.861,35	99,9%	19.360,00	99,6%	6.067,00	19,1%	0,00
6	Spese per consulenze, studi e incarichi	3.263,80	7,4%	0,00	4.371,95	19,3%	0,00	-	0,00	-	629,20	2,0%	0,00
7	Spese postali e telegrafiche	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9	Spese di cancelleria e stampati	1.933,67	4,4%	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	0	-	0,00	6.989,58	30,8%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0	-	0,00	90,00	0,4%	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
16	Altre spese	0	-	0,00	214,24	0,9%	50,70	0,0%	73,51	0,4%	119,38	0,4%	0,00
	Totale rendicontato	44.016,47	100%	0,00	22.685,76	100%	54.912,05	100%	19.433,51	100%	31.684,43	100%	0,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti dei Gruppi consiliari per il I semestre 2013.

Dalla tabella emerge che le spese per il personale (n. 1 e 2) sono state sostenute solo dal Gruppo Alpe, per il quale rappresentano il 55,9 per cento del totale delle spese, e dal Gruppo Union Valdôtaine, per il quale rappresentano il 78,5 per cento del totale.

Risultano rilevanti, rispetto al totale delle spese, quelle per la redazione e stampa di pubblicazioni (n. 5), in particolare per i Gruppi consiliari Partito democratico-Sinistra VDA (99,9 per cento) e Stella Alpina (99,6 per cento); tali spese assorbono l'intero finanziamento, esaurendo, quindi, le risorse per ulteriori attività; meno consistenti ma sicuramente importanti sono tali spese per i Gruppi Alpe (32,3 per cento), Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta (48,6 per cento) e Union Valdôtaine (19,9 per cento del totale delle spese).

Le spese per consulenze, studi e incarichi (n. 6) raggiungono il 19,3 per cento del totale per il Gruppo Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta, il 7,4 per cento per Alpe e sono, invece, marginali per l'Union Valdôtaine (2 per cento).

Le spese di cancelleria e stampati (n. 9) sono presenti solo per il Gruppo Alpe, con un'incidenza minima sul totale (4,4 per cento).

Le spese di rappresentanza (n. 12) sono presenti unicamente per il Gruppo Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta, con un'incidenza del 30,8 per cento sul totale delle spese rendicontate.

Conclusivamente, ciascun Gruppo ha utilizzato i contributi erogati dal Consiglio regionale per spese di natura differente e non vi è stata uniformità nell'utilizzo dei fondi.

5. I rendiconti dei Gruppi consiliari

Prima di esporre le risultanze delle verifiche sulla regolarità delle spese di ciascun Gruppo consiliare, in termini generali si evidenzia quanto segue in ordine alla preventiva autorizzazione alla spesa da parte dei capigruppo.

In fase istruttoria, i capigruppo hanno dichiarato di aver autorizzato le singole spese rendicontate, rilevando peraltro, in un caso, che l'autorizzazione della spesa risulta implicitamente dai pagamenti effettuati, eseguiti mediante il conto corrente intestato al Gruppo, in rapporto al quale è abilitato ad operare il solo capogruppo. E' stato talora specificato che l'autorizzazione alla spesa è da ritenere implicita nella avvenuta sottoscrizione dei rendiconti.

Al riguardo, la Sezione ritiene che, nonostante l'assenza di specifiche autorizzazioni, i chiarimenti forniti siano utili, in fase di prima applicazione della normativa, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di autorizzazione, anche in considerazione dell'incerta formulazione – di cui già si è detto nella prima parte della relazione[4] – dell'art. 2, punto 1), delle linee guida. Si richiama, tuttavia, l'attenzione sulla necessità, per l'avvenire, di un preciso adempimento dell'obbligo di autorizzazione.

Pare utile, inoltre, evidenziare l'opportunità che, per il futuro, il Consiglio regionale richieda ai Gruppi di allegare ai rendiconti delle spese titoli di legittimazione chiari e inequivoci, per consentire un completo e immediato controllo su di essi, rendendo più stringente l'obbligo attualmente previsto dall'art. 3 delle linee guida.

5.1. Gruppo consiliare Alpe

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale in data 28 giugno 2013.

Il 16 luglio 2013 il Gruppo ha inviato ulteriore documentazione di spesa, mentre in data 30 luglio 2013 il capogruppo ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la conformità delle copie fotostatiche della documentazione a corredo del rendiconto agli originali depositati agli atti nella sede del Gruppo.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle

[4] V. paragrafo 2.5.

elezioni", e che tale convalida è avvenuta il 1° luglio 2013, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
31.351,90	12.960,00	360,16	44.672,06	44.016,47	44.016,47	655,59

L'importo complessivo della spesa è pari a euro 44.016,47; il fondo di cassa finale è pari a euro 655,59.

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa, è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 1 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione[5], l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

Inizialmente, la Sezione ha chiesto chiarimenti in merito alla spesa riportata nella fattura n. 109 del 5 febbraio 2013, per acquisto di carta (n. 4 della tab. n. 1), per un importo di euro 62,92, essendo tale fattura intestata al Movimento Alpe. Il Gruppo ha comunicato che "la fattura (...) è stata erroneamente intestata al Movimento ALPE, ma è riferita a risme di carta bianca utilizzata tuttora dal Gruppo e dal personale del Gruppo".

A giudizio della Sezione, la motivazione addotta non è sufficiente a giustificare l'inserimento della spesa nel rendiconto, in quanto la fattura, intestata ad altro soggetto, non può, comunque, essere imputata al Gruppo.

La Sezione reputa, pertanto, di dover segnalare la non regolarità della spesa riportata in fattura, per un importo di euro 62,92, cui si aggiunge la commissione bancaria (euro 0,25), per un totale di euro 63,17.

La Sezione, ritenendo che le spese di cui alla fattura n. 22 del 31 gennaio 2013 – avente ad oggetto la stampa del giornale ALPE della prima e della seconda quindicina di gennaio (n. 7 a della tabella), per un importo di euro 5.158,40 – e alla fattura n. 73 del 28 febbraio – avente ad oggetto la stampa del n. 3 di tale

[5] Il numero di registrazione è stato attribuito a ciascun movimento registrato nell'estratto conto bancario del Gruppo e al relativo documento giustificativo di spesa trasmesso.

pubblicazione, riferita al mese di febbraio (n. 7 b della tabella), per un importo di euro 2.579,20 – potessero contrastare con il disposto dell'art. 1, comma 3, lett. d) delle linee guida (secondo cui non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni in cui vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*), essendo il periodo di *par condicio* relativo all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica iniziato il 24 dicembre 2012 e terminato il 25 febbraio 2013, ha poi chiesto documenti e informazioni idonei a individuare le date di pubblicazione dei predetti giornali.

In esito a tale richiesta, il Gruppo interpellato ha trasmesso osservazioni volte a supportare l'inapplicabilità del divieto di cui alle linee guida – di cui, peraltro, ha evidenziato la natura di atto amministrativo, non avente, in quanto tale, forza di legge – alla comunicazione istituzionale dei Gruppi consiliari necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, rilevando inoltre che, pur considerando possibile la retroattività delle indicazioni contenute nelle linee guida, l'autorizzazione di spesa relativa all'attività di comunicazione istituzionale del Gruppo per il primo trimestre 2013 è senz'altro intervenuta prima della data della loro adozione.

Le predette osservazioni sono state riproposte all'atto della presentazione delle deduzioni allo schema di relazione trasmesso, nell'ambito delle quali il Gruppo, nel ribadire l'interpretazione delle norme precedentemente resa, ha precisato, riguardo alla citata fattura n. 22 del 2013, che l'uscita del primo numero della pubblicazione ivi riportato è stata programmata e predisposta prima del 24 dicembre 2012, tenuto conto del periodo delle festività natalizie.

Le argomentazioni addotte a sostegno della correttezza delle spese sostenute non sono, a giudizio della Sezione, fondate.

Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che – indipendentemente da qualsivoglia considerazione in merito ai contenuti dell'art. 9, comma 1, della l. 22 febbraio 2000, n. 28, recante la disciplina della comunicazione istituzionale in periodo elettorale delle pubbliche amministrazioni, richiamata nel parere sintetizzato nella prima parte di questa relazione al solo fine di permettere una migliore comprensione della portata della previsione di cui alle linee guida – il tenore della disposizione in esame è chiaro nel vietare ai Gruppi l'assunzione di spese per iniziative di comunicazione istituzionale (ossia di comunicazione inerente all'attività da essi svolta nell'ambito dell'istituzione di cui fanno parte) nei periodi di campagna elettorale, senza eccezione alcuna.

Ancora, nessuna rilevanza può essere attribuita in questa sede alla natura dell'atto approvativo delle linee guida e neppure al tempo in cui esso è stato

adottato, atteso che – come rappresentato nella prima parte della relazione – la Sezione, nell'esercizio del controllo sui rendiconti ad essa affidato, assume la piena efficacia, anche temporale, delle linee guida stesse, dovendosi peraltro precisare che ciò che importa ai fini dell'ammissibilità delle spese non è il momento in cui esse sono autorizzate, e neppure quello in cui le iniziative cui si riferiscono le spese sono programmate e predisposte, bensì quello in cui le iniziative intraprese producono i propri effetti, vale a dire quello della pubblicazione dei giornali.

Da tutto quanto precede discende, tenuto anche conto, da un lato, che il Gruppo non ha fornito gli elementi richiesti in ordine alla data di pubblicazione dei giornali e, dall'altro, che, in assenza di tali acquisizioni, l'istruttoria condotta ha comunque permesso di accertare che i giorni di pubblicazione indicati nelle copie del periodico cui si riferiscono le citate fatture sono il 15 e il 31 gennaio nonché il 15 febbraio 2013, che la Sezione ritiene di dover confermare i risultati raggiunti in esito all'istruttoria, segnalando l'irregolarità delle spese riportate nelle indicate fatture, per un importo, rispettivamente, di euro 62,92, di euro 5.158,40 e di euro 2.579,20, cui si aggiunge la commissione bancaria di euro 0,50 per due bonifici[6], per un ammontare totale di euro 7.801,02.

5.2. Gruppo consiliare Fédération Autonomiste/Federazione Autonomista

Il Gruppo ha presentato il proprio rendiconto al Consiglio regionale in data 28 giugno 2013.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni", e che tale convalida è avvenuta il 1° luglio 2013, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

[6] Uno riferito al pagamento della prima somma e uno riferito al pagamento cumulativo delle somme restanti.

ENTRATE				USCITE		
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
0,00	2.815,18	0,00	2.815,18	0,00	0,00	2.815,18

Il Gruppo consiliare non ha sostenuto spese nel primo semestre 2013. Il fondo di cassa finale corrisponde al totale dei contributi ricevuti dal Consiglio. In calce al rendiconto trasmesso, il capogruppo ha dichiarato che il disavanzo relativo all'anno 2012 (pari a euro 2.641,62) è stato coperto dalle giacenze di cassa degli anni precedenti del c/c bancario.

Al riguardo la Sezione ha chiesto al Gruppo di fornire elementi - anche documentali - a dimostrazione di quanto affermato.

In esito alla richiesta avanzata, il Gruppo ha comunicato che "l'avanzo o il disavanzo registrati nei rendiconti negli anni presi in considerazione rappresentano la mera differenza tra entrate e uscite dell'anno di riferimento cioè la gestione economica senza tenere conto della cassa. Infatti il disavanzo ingenerato nell'anno 2012 (mera differenza tra entrate e uscite nel corso dell'anno) è stato coperto dal punto di vista finanziario dal saldo di cassa attivo del contro corrente bancario evidenziabile al 1° gennaio 2012 di euro 3.900,13 (v. allegato A). In conclusione contabilmente se all'importo di euro 3.900,13 di cassa si sottrae la somma di euro 1.186,16, quale avanzo dell'anno precedente (riferito alla mera differenza tra entrate e uscite di quell'anno), otteniamo, dedotto il disavanzo di euro 2.641,62 (riferito alla mera differenza tra entrate e uscite di quell'anno) oltre alle spese bancarie e di tenuta conto, il pareggio contabile. A riprova di quanto sopra si evidenzia che la totalità delle somme percepite dal Gruppo per l'anno 2013, pari a euro 2.815,18, sono state interamente restituite al Consiglio regionale".

In allegato alla lettera di riscontro, il Gruppo ha prodotto un promemoria del conto corrente bancario del Gruppo, dal quale risulta che, in data 1° gennaio 2012, il saldo ammontava a euro 3.900,13.

Rilevato, sulla base di quanto sopraesposto, che le registrazioni effettuate sul rendiconto poggiano su un errore riferito al saldo finanziario, la Sezione reputa opportuna la rettifica del "rendiconto" (nota riepilogativa) riferito al 2012 e del rendiconto relativo al primo semestre del 2013.

5.3. Gruppo consiliare Il Popolo della libertà-Valle d'Aosta

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale il 1° luglio 2013.

In data 19 luglio 2013, il Gruppo ha presentato le ricevute integrative alla documentazione presentata il 1° luglio e ha trasmesso un nuovo rendiconto aggiornato con le ultime spese bancarie addebitate sul conto corrente.

In data 24 luglio 2013, il capogruppo ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la conformità delle copie fotostatiche della documentazione a corredo del rendiconto agli originali depositati agli atti nella sede del Gruppo.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni", e che tale convalida è avvenuta il 1° luglio 2013, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
11.116,25	9.531,99	2.046,59	22.694,83	22.685,76	22.685,76	9,07

L'importo complessivo della spesa è pari a euro 22.685,76; il fondo di cassa finale restituito al Consiglio regionale alla fine della legislatura è pari a euro 9,07.

Quanto all'effettività della spesa, in esito all'attività istruttoria espletata, sono state accertate spese quantitativamente diverse da quelle rendicontate, nei termini di seguito indicati.

Il Gruppo, interpellato dalla Sezione in merito al titolo di spesa presentato da un collaboratore (ricevuta del 15 aprile, riportata al n. 9 della tab. n. 2 in fondo alla relazione), per l'importo – inserito nel rendiconto – di euro 605,00, ha dichiarato che la cifra indicata nel documento giustificativo della spesa è il frutto di un mero errore formale, atteso che la ricevuta stessa riporta correttamente la cifra percepita dal collaboratore, pari a euro 500,00, mentre la differenza di euro 105,00 corrisponde alla ritenuta d'acconto versata all'erario con un'operazione comprensiva del pagamento di altra ritenuta d'acconto.

Esaminato il documento rappresentativo della citata operazione (n. 16 della tabella n. 2), anch'esso annesso al rendiconto, è risultato che la somma che lo riguarda è stata esposta, a sua volta, tra le spese rendicontate.

Di qui, la conseguenza che il rendiconto del Gruppo presenta una spesa maggiore, per euro 105,00, di quella sostenuta.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 2 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

In una prima fase, la Sezione ha chiesto acquisizioni istruttorie in rapporto ad alcune delle spese rendicontate, tra cui quelle di ristorazione, riportate nelle fatture n. 34 del 9 gennaio 2013 (n. 24 della tab. n. 2), per un importo di euro 350,00; n. 172 del 6 febbraio 2013 (n. 26 della tab. n. 2), per un importo di euro 200,00; n. 227 del 20 febbraio 2013 (n. 27 della tab. n. 2), per un importo di euro 300,00; n. 280 del 6 marzo 2013 (n. 28 della tab. n. 2), per un importo di euro 380,00; n. 381 del 3 aprile 2013 (n. 29 della tab. n. 2), per un importo di euro 320,00; n. 60 del 16 maggio 2013 (n. 32 della tab. n. 2), per un importo di euro 638,00; n. 65 del 23 maggio 2013 (n. 33 della tab. n. 2), per un importo di euro 74,00.

In esito alle richieste formulate, il Gruppo – che, in ordine ad altre spese ha fornito riscontri esaustivi – ha comunicato, riguardo a quelle di cui ai nn. 24, 26, 27, 28 e 29, che "l'inerenza ai compiti del Gruppo è significata dall'oggetto dell'incontro conviviale. Trattasi di incontro conviviale nelle more del Consiglio regionale tenutosi in stessa data e che ha richiesto l'incontro con altri rappresentanti istituzionali territoriali". Con riferimento, poi, alle spese di cui ai nn. 32 e 33, esso ha riferito che "trattasi di incontri che il Gruppo consiliare ha tenuto per la divulgazione della sua attività istituzionale ad altri colleghi rappresentanti istituzionali nei comuni e rappresentanti di partito".

Gli elementi conoscitivi forniti non sono stati ritenuti idonei a giustificare l'inerenza delle spese in questione ai compiti dei Gruppi consiliari.

A giudizio della Sezione, infatti, la ricostruzione dei motivi e delle occasioni indicata non è sufficiente a ricondurre tali spese né alle attività di rappresentanza né a quelle promozionali, che costituiscono gli unici ambiti in cui possono trovare collocazione, secondo l'attuale disciplina, le spese di ristorazione oggetto di rendicontazione.

Nel richiamare la ricognizione normativa operata nella prima parte della relazione, la Sezione in particolare ha rilevato che, sotto il primo profilo, la

genericità degli elementi forniti riguardo alla qualificazione dei partecipanti non consente di accertare che gli incontri che hanno dato luogo alle spese fossero destinati a soddisfare la funzione rappresentativa del Gruppo per accrescerne il prestigio e dargli lustro nel contesto sociale in cui opera; mentre, sotto il secondo profilo, la promozione istituzionale dell'attività dei Gruppi avviene, a norma della legislazione vigente, con forme tipizzate che non contemplano spese di ristorazione non specificamente contestualizzate in convegni, conferenze e dibattiti atti a diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale.

Dalle esposte ragioni discende che la Sezione ha ritenuto di dover segnalare l'irregolarità di tali spese, per un importo totale di euro 2.262,00.

La prima fase istruttoria ha interessato anche un rimborso corrisposto ad un collaboratore (nota del 4 febbraio 2013, avente ad oggetto il rimborso delle spese forfetarie di novembre e dicembre 2012, per un importo di euro 1.000,00, di cui al n. 13 della tab. n. 2), riguardo al quale il Gruppo, richiesto di giustificare la spesa, ha rilevato che si tratta del rimborso di spese riferite all'anno 2012, nel quale non sussisteva l'obbligo di mantenere una documentazione puntuale.

La motivazione addotta è stata ritenuta inconferente, essendo indubitabile che le spese inserite nel rendiconto in esame, riferito al 2013, soggiacciano alla relativa disciplina di rendicontazione.

La Sezione ha quindi segnalato, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a indicare i motivi e le occasioni del rimborso, l'irregolarità delle spese riportate nella citata nota, pari a euro 1.000,00, cui si aggiunge la commissione bancaria per il bonifico (euro 0,80), per un importo totale di euro 1.000,80.

Sempre in riferimento alla prima fase istruttoria, la Sezione ha chiesto di giustificare l'inerenza alle finalità normative delle spese di cui alla ricevuta n. 1 del 26 novembre 2012 (riportata in tab. n. 2 al n. 22), per un importo di euro 1.000,00, e alla ricevuta di versamento bancario del 10 gennaio 2013 (riportata in tab. n. 2 al n. 23), per un importo di euro 2.000,00, la prima relativa ad un'erogazione liberale a un'associazione sportiva e la seconda a un pagamento a favore di popolazioni terremotate.

Rispetto alla prima, il Gruppo ha comunicato che si tratta di un'"erogazione forfetaria di spese sostenute [da un'associazione dilettantistica sportiva nel novembre 2012] a fronte di affitto sala, inviti, comunicazione media, rimborso spese relatore e rinfresco che per competenza non prevedeva il mantenimento della documentazione puntuale". Al riguardo, la Sezione ha valutato che – indipendentemente da qualsiasi considerazione in ordine alla data di organizzazione

dell'evento – gli elementi forniti non sono idonei a giustificare l'inerenza di un'erogazione liberale a favore di un'associazione per l'organizzazione di un convegno.

Rispetto alla seconda, il Gruppo ha specificato che "trattasi di spese di rappresentanza del nostro Gruppo consiliare verso le popolazioni terremotate". Le precisazioni rese non sono state ritenute sufficienti a giustificare l'inerenza della spesa, non riconducibile in alcun modo a spese di rappresentanza e, in termini generali, ai compiti istituzionali dei Gruppi consiliari.

In esito ai riscontri forniti la Sezione ha pertanto segnalato l'irregolarità delle spese riportate nelle indicate note, per un importo di euro 3.000,00, cui si aggiunge la commissione bancaria per il bonifico (euro 0,80[7]), per un totale di euro 3.000,80.

Al termine della prima fase di esame, la Sezione ha chiesto ulteriori acquisizioni istruttorie, in parte riferite a spese oggetto, per profili diversi, di precedenti richieste.

Le spese interessate sono, in primo luogo, quelle di cui alle fatture n. 1 del 4 gennaio 2013 (n. 4 della tab. n. 2), per un importo di euro 500,00; n. 1 del 10 gennaio 2013 (n. 6 della tab. n. 2), per un importo di euro 968,00; n. 6 dell' 8 aprile 2013 (n. 8 della tab. n. 2), per un importo di euro 1.028,50; n. 10 del 31 maggio 2013 (n. 12 della tab. n. 2), per un importo di euro 847,00; n. 4 dell' 11 febbraio 2013 (n. 14 della tab. n. 2), per un importo di euro 605,00. Tali spese si riferiscono tutte al coordinamento e alla gestione del sito internet del Gruppo consiliare.

Atteso che tali fatture si riferiscono a prestazioni rese nel mese di dicembre 2012 (la prima), nei mesi di febbraio e marzo 2013 (la terza) e nei mesi di maggio e giugno 2013 (la quarta), mancando per le altre riferimenti espressi al tempo in cui sono state effettuate le prestazioni, la Sezione, ritenendo che le spese ad esse relative potessero contrastare con il disposto dell'art. 1, comma 3, lett. d) delle linee guida (secondo cui non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni in cui vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*), essendo il periodo di *par condicio* relativo all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica iniziato il 24 dicembre 2012 e terminato il 25 febbraio 2013 e quello relativo all'elezione del Consiglio regionale iniziato il 26 marzo e terminato il 26 maggio 2013, ha chiesto elementi conoscitivi idonei a individuare i

[7] La commissione bancaria di euro 0,80 è relativa alla spesa per il bonifico di 1.000,00 euro per l'associazione dilettantistica.

contenuti delle prestazioni rese e – trattandosi di attività giornalistica – delle date di pubblicazione dei relativi documenti.

In esito a tale richiesta, il Gruppo interpellato ha trasmesso osservazioni volte a supportare l'inapplicabilità del divieto di cui alle linee guida – di cui, peraltro, ha evidenziato la natura di atto amministrativo, non avente, in quanto tale, forza di legge – alla comunicazione istituzionale dei Gruppi consiliari necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.

Le argomentazioni addotte a sostegno della correttezza delle spese sostenute non sono, a giudizio della Sezione, fondate.

Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che – indipendentemente da qualsivoglia considerazione in merito ai contenuti dell'art. 9, comma 1, della l. 22 febbraio 2000, n. 28, recante la disciplina della comunicazione istituzionale in periodo elettorale delle pubbliche amministrazioni, richiamato nel parere sintetizzato nella prima parte di questa relazione al solo fine di permettere una migliore comprensione della portata della previsione di cui alle linee guida – il tenore della disposizione in esame è chiaro nel vietare ai Gruppi l'assunzione di spese per iniziative di comunicazione istituzionale (ossia di comunicazione inerente all'attività da essi svolta nell'ambito dell'istituzione di cui fanno parte) nei periodi di campagna elettorale, senza eccezione alcuna.

Ancora, nessuna rilevanza può essere attribuita in questa sede alla natura dell'atto approvativo delle linee guida (e neppure al tempo in cui esso è stato adottato, riguardo al quale, invero, il Gruppo non ha avanzato osservazioni, diversamente da altri), atteso che – come rappresentato nella prima parte della relazione – la Sezione, nell'esercizio del controllo sui rendiconti ad essa affidato, assume la piena efficacia, anche temporale, delle linee guida stesse.

In ragione di quanto sopra esposto e tenuto conto che il Gruppo non aveva fornito gli elementi richiesti, non altrimenti reperibili, in ordine ai contenuti delle prestazioni rese e delle date di pubblicazione degli eventuali documenti ad esse riferibili, la Sezione ha segnalato l'irregolarità delle spese riportate nelle indicate fatture, per un importo, rispettivamente, di euro 500,00, euro 968,00, euro 1.028,50, euro 847,00 ed euro 605,00, cui si aggiungono le spese per commissioni bancarie (pari a euro 1,60), per un totale di euro 3.950,10.

Analoghe richieste della Sezione hanno investito le spese di cui alle ricevute rese da collaboratori in data 15 aprile – avente ad oggetto la creazione e la gestione di contenuti redazionali del giornale *online* del Gruppo, per un importo di euro 500,00

(n. 9 della tab. n. 2)[8], in data 1° marzo – avente ad oggetto la comunicazione in occasione delle elezioni politiche 2013 (n. 15 della tab. n. 2), per un importo di euro 840,00 - e del 20 giugno – avente ad oggetto la creazione e la gestione di contenuti redazionali del sopraindicato giornale per il periodo marzo-maggio 2013, per un importo di 800,00 euro (n. 17 della tab. n. 2).

Preso atto dei riscontri precedentemente resi dal Gruppo (tra cui la trasmissione di una ricevuta, sostitutiva di quella del 15 aprile, nella quale è stato espunto il riferimento alle elezioni politiche, non avendo il Gruppo ad esse partecipato, e di un'altra ricevuta, sostitutiva di quella del 20 giugno, indicante, quale riferimento temporale delle prestazioni eseguite, il mese di marzo), la Sezione ha in particolare richiesto documenti e informazioni idonei a individuare le date in cui sono state rese le prestazioni e quelle in cui sono avvenute le relative pubblicazioni.

Le richieste avanzate sono state riscontrate, anche in tale caso, mediante le sopraindicate argomentazioni a sostegno della correttezza delle spese sostenute; argomentazioni che, per le ragioni dianzi illustrate, la Sezione ritiene prive di fondamento.

Ne deriva che pure in questo caso, tenuto anche conto che il Gruppo non ha fornito gli elementi richiesti, non altrimenti reperibili, in ordine alle date delle prestazioni rese e della pubblicazione degli eventuali documenti ad esse riferibili, la Sezione ha segnalato l'irregolarità delle spese riportate nelle indicate ricevute, per un importo, rispettivamente, di euro 500,00, euro 840,00 ed euro 800,00, per un totale di euro 2.140,00, cui si aggiungono le spese per le ritenute d'acconto dovute sulle prestazioni rese (euro 528,30[9]) e le spese per commissioni bancarie (euro 0,80), per un totale di euro 2.669,10.

Ancora, la Sezione ha formulato richiesta istruttoria riguardo alla nota spese presentata da un collaboratore (riportata al n. 19 della tab. n. 2) per ottenere il rimborso chilometrico dei viaggi effettuati dal primo gennaio al 30 maggio 2013, per un importo di euro 598,65. A fronte della risposta fornita dal Gruppo al fine di giustificare l'inerenza della spesa, nel senso che il rimborso va riferito ad una serie di incontri territoriali che hanno presupposto un'organizzazione di cui si è occupato il collaboratore stesso, la Sezione ha poi chiesto di fornire documenti e informazioni idonei a ricondurre alle funzioni del Gruppo le singole voci indicate nella nota spese.

Infine, la Sezione ha chiesto elementi conoscitivi riguardo ad altra nota spese presentata da un collaboratore (riportata al n. 11 della tab. n. 2), avente ad

[8] Tale importo corrisponde alla spesa sostenuta dal Gruppo, diversa da quella rendicontata. Si veda, al riguardo, quanto rilevato nel presente paragrafo in merito all'effettività della spesa.
[9] Le spese sono riportate al n. 16 e al n. 18 della tab. n. 2 in fondo alla relazione.

oggetto il rimborso delle spese sostenute in relazione al giornale *online* del Gruppo, per un importo di 500,00 euro. Più precisamente, la Sezione – dopo aver chiesto e ottenuto indicazioni necessarie a comprovare le spese oggetto di rimborso – ha chiesto documenti e informazioni idonei a ricondurre alle funzioni del Gruppo le singole voci di spesa specificate dal collaboratore nella dichiarazione nel mentre resa, atte a individuare in particolare i motivi e le occasioni che le hanno determinate.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quanto richiesto non è pervenuto, nonostante il Gruppo si sia riservato di inoltrare puntuali risposte.

Da quanto sopra esposto discende che la Sezione, in mancanza di elementi atti a comprovare l'inerenza delle spese sostenute alle funzioni normativamente assegnate ai Gruppi, ha segnalato l'irregolarità delle spese di cui alle indicate note spese, per un importo totale di euro 1.098,65, cui si aggiunge la spesa per una commissione bancaria (euro 0,80), per un importo complessivo di euro 1.099,45.

In conclusione, la Sezione ha ritenuto di dover segnalare, nello schema di relazione predisposto in esito all'istruttoria condotta, la necessità di sottrarre dal rendiconto presentato dal Gruppo la spesa di euro 105,00 e l'irregolarità delle spese dal medesimo sostenute per un importo pari a euro 13.982,25.

All'atto della presentazione delle deduzioni allo schema di relazione trasmesso, il Gruppo ha dato riscontro ad alcune delle richieste istruttorie precedentemente avanzate, fornendo altresì chiarimenti in merito a spese contestate, nei termini di seguito indicati.

Per quanto riguarda la ristorazione, il Gruppo, ribadito in ordine alle spese di cui ai nn. 24, 26, 27, 28 e 29 della tabella n. 2 quanto osservato in fase istruttoria, ha dedotto che esse configurano spese di rappresentanza istituzionale, "destinate a soddisfare la funzione rappresentativa del Gruppo e accrescerne il prestigio e dargli lustro nel contesto sociale", specificando inoltre che tra gli ospiti sono da annoverare anche titolari di cariche istituzionali, nominativamente individuati. Analoghe osservazioni, deduzioni e specificazioni sono state presentate dal Gruppo riguardo alla spesa di cui al n. 32 della tabella.

Le deduzioni del Gruppo non meritano, ad avviso della Sezione, accoglimento, bastando considerare, al riguardo, che le specificazioni fornite in ordine alla qualificazione degli ospiti non sono sufficienti a ricondurre gli incontri che hanno determinato le spese in esame ad attività di rappresentanza.

Parimenti, non possono trovare accoglimento le deduzioni proposte riguardo all'ammissibilità della spesa riportata nel giustificativo di cui al n. 13 della tabella

(nota di un collaboratore avente ad oggetto il rimborso di spese forfetarie relative al 2012), consistenti in una mera replica di quanto già affermato e confutato.

A proposito della spesa riportata al n. 22 della tabella, relativa ad un'erogazione liberale a favore di un'associazione sportiva per l'organizzazione di un incontro, il Gruppo ha precisato che l'evento in questione è da considerarsi quale convegno, patrocinato dal Gruppo stesso e organizzato da tale associazione, volto ad illustrare le tematiche promosse dal Gruppo in riferimento alle politiche di sostegno allo sport e all'attività giovanile, in particolare agli effetti della l.r. 1° aprile 2004, n. 3, ("Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport"), cui ha preso parte, in qualità di relatore principale, il capogruppo.

Nel confermare quanto dianzi esposto in merito all'inerenza ai compiti del Gruppo di un'erogazione liberale a favore di un'associazione per l'organizzazione di un convegno, la Sezione rileva ulteriormente che, anche a voler ricondurre il convegno alla responsabilità del Gruppo – con soluzione qui non condivisa – non è stata data evidenza alcuna dei costi sostenuti per l'organizzazione del convegno. Per gli indicati motivi, la Sezione non può pertanto che riaffermare l'irregolarità della spesa.

A maggior ragione non può essere rapportato ai compiti istituzionali dei Gruppi consiliari e, tantomeno, a spesa di rappresentanza, il pagamento effettuato a favore di popolazioni terremotate, comprovato dalla ricevuta di versamento bancario di cui al n. 23 della tabella, ad onta del fatto che il Gruppo abbia dedotto – a specificazione di quanto in precedenza asserito – che esso, stando vicino alle popolazioni colpite dal terremoto, "ha certamente accresciuto il proprio prestigio e dato lustro alla propria rappresentatività in quel particolarissimo contesto sociale".

Quanto alle spese, riferite al coordinamento e alla gestione del sito internet del Gruppo consiliare da parte di collaboratori, di cui alle fatture nn. 4[10], 6[10], 8, 12 e 14 della tabella, il Gruppo ha comunicato – così fornendo parte degli elementi conoscitivi richiesti in sede istruttoria – che il lavoro svolto dai collaboratori per il "Foglio Azzurro on line" nei periodi di *par condicio* si è limitato alla mera organizzazione e impaginazione della rassegna stampa di altri *media*, producendo altresì documentazione comprovante, a dire del Gruppo stesso, la veridicità delle informazioni rese.

Evidenziato, da una parte, che l'organizzazione e l'impaginazione della rassegna stampa di altri *media*, poi confluita nel giornale del Gruppo, non è aliena alle attività di comunicazione istituzionale, e, dall'altra parte, che la scarsità della

[10] La fatture di cui ai nn. 4 e 6 della tabella, emesse dallo stesso soggetto in date diverse, recano lo stesso numero.

documentazione esibita non ha consentito di individuare, in termini generali, le date in cui sono avvenute le relative pubblicazioni sul giornale *online* del Gruppo, la Sezione rileva che allo stato attuale non può ritenere, neppure in parte, la regolarità delle spese riportate nelle indicate fatture.

Nulla esclude, peraltro, che, laddove il Gruppo fornisca all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale documentazione idonea a supportare inequivocabilmente l'imputabilità di quota parte delle spese a periodi diversi da quelli in cui si sono svolte le campagne elettorali, l'Ufficio di presidenza stesso ne possa tener conto ai fini dell'assunzione delle proprie conclusive determinazioni.

Analogo ragionamento va condotto riguardo alle spese indicate ai nn. 9, 15 e 17 della tabella, che il Gruppo ha trattato in modo identico a quelle appartenenti alla serie che precede. Peraltro, inconferente appare quanto dedotto in merito alla spesa di cui al n. 11 – anch'essa oggetto delle medesime deduzioni – considerato che la stessa afferisce ad un rimborso spese, e non a prestazioni di collaborazione.

Da ultimo, il Gruppo, riguardo alla nota spese presentata da un collaboratore di cui al n. 19 della tabella, ha prodotto, a completamento della documentazione esibita, un resoconto contenente l'elenco delle trasferte effettuate dal collaboratore e l'oggetto delle stesse.

Esaminato il predetto documento, la Sezione rileva l'inerenza alle finalità istituzionali dei Gruppi consiliari di una quota parte della spesa pari a euro 439,92. Quanto alla restante parte, pari a euro 158,73 (di cui euro 95,94 per l'effettuazione di una trasferta a Torino presso la Galleria di Arte Moderna ed euro 62,79 per un viaggio a Ivrea per ritirare documenti da un corriere), la Sezione, in mancanza di elementi idonei a ricondurre la spesa ai compiti dei Gruppi consiliari, deve segnalare l'irregolarità della medesima.

Anche in questo caso, nulla esclude che, ove il Gruppo sia in grado di suffragare l'inerenza delle indicate spese, l'Ufficio di presidenza potrà tenerne conto ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni.

In conclusione, la Sezione reputa che è da escludere dal computo delle spese irregolari la quota parte della nota spese di cui al n. 19 della tabella, di importo pari a euro 439,92, con la conseguenza che, fatte salve le avvertenze che precedono, al definitivo la spesa non regolare ammonta in totale a euro 13.541,53.

5.4. Gruppo consiliare Partito Democratico-Sinistra VDA

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale il 28 giugno 2013.

In data 23 luglio 2013, il capogruppo ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la conformità delle copie fotostatiche della documentazione a corredo del rendiconto agli originali depositati agli atti nella sede del Gruppo.

Posto, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni", e che tale convalida è avvenuta il 1° luglio 2013, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
43.450,28	7.776,00	3.755,24	54.981,52	54.912,05	54.912,05	69,47

Il totale delle risorse disponibili (costituito dal fondo di cassa dell'esercizio precedente, dai fondi erogati dal Consiglio regionale e da altre entrate, qualificate dal Gruppo come "Versamenti e competenze"), è pari a 54.981,52 euro. Le uscite sono pari a 54.912,05 (pari alla quasi totalità delle entrate).

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 3 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

In un primo tempo, la Sezione ha chiesto elementi istruttori in merito alle spese di cui alla fattura n. 126 del 26 aprile 2013 (n. 4 della tab. n. 3), relativa all'acquisto di poster per un importo di euro 1.070,85, e alla fattura n. 193 del 13 maggio 2013 (n. 6 della tab. n. 3), relativa alla stampa di opuscoli, per un importo di euro 17.000,00, al fine di poterne verificare, nel primo caso, l'inerenza ai compiti del Gruppo e, nel secondo caso, la compatibilità con la disciplina della comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

Dal riscontro reso è risultata l'inerenza delle spese ai compiti del Gruppo, ma non la compatibilità di esse con le regole in materia di comunicazione istituzionale, essendo stato dichiarato dal Gruppo che i poster sono stati affissi nella seconda quindicina di aprile del 2013, mentre gli opuscoli – commissionati per illustrare alla popolazione valdostana i temi contenuti nel manifesto – sono stati utilizzati anche durante il periodo elettorale.

Per quanto sopra esposto, la Sezione, ritenendo che le spese di cui alle fatture in questione potessero contrastare con il disposto dell'art. 1, comma 3, lett. d), delle linee guida (secondo cui non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni in cui vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*), essendo il periodo di *par condicio* relativo all'elezione del Consiglio regionale iniziato il 26 marzo e terminato il 26 maggio 2013, ha poi chiesto documenti e informazioni idonei a individuare la data in cui tanto i poster quanto gli opuscoli sono stati forniti.

Analogamente, la Sezione, ritenendo che le spese di cui alla fattura n. 1 del 15 febbraio 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di pagine nei mesi di gennaio e febbraio sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" (n. 1 della tab. n. 3), per un importo di euro 9.075,00 –, alla fattura n. 3 del 10 aprile 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di pagine nel mese di aprile sul medesimo quindicinale (n. 3 della tabella), per un importo di euro 9.075,00 – e alla fattura n. 4 del 13 maggio 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di pagine nel mese di maggio sul medesimo periodico (n. 5 della tabella), per un importo di euro 6.050,00 – potessero anch'esse contrastare con la previsione di cui alla citata lettera d) del comma 3 dell'art. 1 delle linee guida, essendo – come anzidetto – il periodo di *par condicio* relativo all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica iniziato il 24 dicembre 2012 e terminato il 25 febbraio 2013 e quello relativo all'elezione del Consiglio regionale iniziato il 26 marzo e terminato il 26 maggio 2013, ha chiesto documenti e informazioni idonei a individuare le date di pubblicazione dei predetti giornali.

In esito a tali richieste, il Gruppo interpellato ha trasmesso osservazioni volte a supportare l'inapplicabilità del divieto di cui alle linee guida – di cui, peraltro, ha evidenziato la natura di atto amministrativo, non avente, in quanto tale, forza di legge – alla comunicazione istituzionale dei Gruppi consiliari necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, rilevando inoltre che, pur considerando possibile la retroattività delle indicazioni contenute nelle linee guida, l'autorizzazione di spesa relativa all'attività di comunicazione istituzionale del Gruppo per il primo semestre 2013 è senz'altro intervenuta prima della data della loro adozione.

Il Gruppo, ricevuta analoga richiesta in rapporto alla fattura n. 2 del 15 marzo 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di pagine nel mese di marzo sul citato periodico (n. 2 della tab. n. 3), per un importo di euro 9.075,00 – ha rinviato alle osservazioni già sviluppate in precedenza.

Le argomentazioni addotte a sostegno della correttezza delle spese sostenute non sono, a giudizio della Sezione, fondate.

Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che – indipendentemente da qualsivoglia considerazione in merito ai contenuti dell'art. 9, comma 1, della l. 22 febbraio 2000, n. 28, recante la disciplina della comunicazione istituzionale in periodo elettorale delle pubbliche amministrazioni, richiamata nel parere sintetizzato nella prima parte di questa relazione al solo fine di permettere una migliore comprensione della portata della previsione di cui alle linee guida – il tenore della disposizione in esame è chiaro nel vietare ai Gruppi l'assunzione di spese per iniziative di comunicazione istituzionale (ossia di comunicazione inerente all'attività da essi svolta nell'ambito dell'istituzione di cui fanno parte) nei periodi di campagna elettorale, senza eccezione alcuna.

Ancora, nessuna rilevanza può essere attribuita in questa sede alla natura dell'atto approvativo delle linee guida e neppure al tempo in cui esso è stato adottato, atteso che – come rappresentato nella prima parte di questa relazione – la Sezione, nell'esercizio del controllo sui rendiconti ad essa affidato, assume la piena efficacia, anche temporale, delle linee guida stesse. Inoltre, ciò che importa ai fini dell'ammissibilità delle spese non è il momento in cui esse sono autorizzate, bensì quello in cui le iniziative intraprese producono i propri effetti, vale a dire quello della pubblicazione dei giornali.

In ragione di quanto sopra esposto e tenuto conto, da un lato, che il Gruppo non aveva fornito gli elementi richiesti in ordine, a seconda dei casi, alla data di fornitura dei poster e degli opuscoli e a quella di pubblicazione dei giornali e, dall'altro, che, in assenza di tali acquisizioni, l'istruttoria condotta aveva comunque permesso di accertare – ferme restando le dichiarazioni rese dal Gruppo riguardo all'affissione dei manifesti e all'utilizzo dei poster – che le copie dei giornali cui si riferiscono le citate fatture indicano che essi sono stati "chiusi in tipografia" il 23 gennaio (n. 1), l'11 e il 28 febbraio (n. 2 e 3) e il 10 e il 30 aprile (n. 6 e 7), la Sezione ha ritenuto di dover segnalare, nello schema di relazione predisposto in esito all'istruttoria condotta, l'irregolarità delle spese di cui alle indicate fatture, per un importo, rispettivamente, di euro 1.070,85, di euro 17.000,00, di euro 9.075,00, di euro 9.075,00, di euro 6.050,00 e di euro 9.075,00, oltre a quelle per le

commissioni bancarie (euro 5,50)[11], per un totale di euro 51.351,35, evidenziando che le conclusioni raggiunte andavano considerate alla luce della circostanza che il Gruppo non aveva fornito gli elementi precisamente richiesti dalla Sezione, nei termini di seguito riportati.

"Riguardo alla fattura n. 1 del 15 febbraio 2013, non è stato possibile ricavare con certezza né il numero di pagine acquistate su ciascun numero del giornale, né il costo delle singole pagine, conoscendo i quali sarebbe stato possibile escludere dal computo delle spese irregolari la quota parte ascrivibile al n. 3 (febbraio) del periodico, che, essendo stato "chiuso in tipografia" il 28 febbraio, è certo stato pubblicato una volta terminato il periodo di *par condicio* relativo alle elezioni politiche.

Analogo ragionamento riguarda la fattura n. 4 del 13 maggio 2013, nella parte in cui si riferisce all'acquisto del n. 9 (maggio) della pubblicazione, che, essendo stato "chiuso in tipografia" il 30 maggio, è stato sicuramente pubblicato dopo il termine del periodo di *par condicio* relativo alle elezioni regionali.

Quanto, infine, alla fattura n. 2 del 15 marzo 2013, va premesso che la conoscenza della data di "chiusura in tipografia" di un giornale non fornisce, di per sé, indicazioni certe sulla data di pubblicazione di questo. Ne consegue che, nel caso di specie, non è stato possibile ricavare dalla data di chiusura in tipografia, avvenuta il 15 marzo, che il n. 4 (marzo) del giornale sia stato inequivocabilmente pubblicato prima del periodo di *par condicio* relativo alle elezioni regionali, iniziato il 26 marzo. Di qui e dalla già rilevata impossibilità di determinare il numero di pagine acquistate su ciascun numero del giornale e il costo delle singole pagine, l'impossibilità di scorporare dalla spesa irregolare la quota parte imputabile al n. 4 (marzo) del periodico".

All'atto della presentazione delle deduzioni allo schema di relazione trasmesso, il Gruppo, richiamate le osservazioni in precedenza formulate, ha precisato che la "doverosa e dovuta" comunicazione delle attività del Gruppo è stata organizzata, a fini redazionali e tipografici, mesi prima delle elezioni politiche, il cui svolgimento anticipato non ha consentito di riprogrammare le iniziative comunicative. In questa sede inoltre il Gruppo, nel ribadire le argomentazioni prima esposte, ha peraltro introdotto un elemento nuovo, deducendo di confidare nella disciplina della *par condicio* sulla carta stampata, in riferimento non solo al citato art. 9 della l. n. 28/2000, ma anche all'art. 7 della stessa legge, ritenuto non applicabile al quindicinale "Il Lavoro- Le Travail", organo di informazione del Partito democratico della Valle d'Aosta.

Riguardo a tale articolo di legge, la Sezione reputa che indubbiamente trova applicazione nei confronti del giornale in questione la previsione di cui al comma 3, a norma del quale le disposizioni previste nei precedenti commi, che regolamentano l'applicazione della *par condicio* in periodo elettorale su quotidiani e periodici, "non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici". Senonché, il riferimento alla citata disposizione non vale a mutare le conclusioni cui

[11]Si tratta delle commissioni applicate per l'esecuzione dei sei bonifici effettuati (cinque da un euro e uno da cinquanta centesimi).

la Sezione è pervenuta in ordine al divieto di assunzione di spese per iniziative di comunicazione istituzionale nei periodi di campagna elettorale previsto dalle linee guida in quanto, a parte che tale divieto non ammette – come si è detto – eccezioni, la richiamata disposizione legislativa non fa che escludere dalla disciplina dei messaggi elettorali posta a presidio della parità di accesso ai mezzi di stampa i giornali di partito che, in quanto tali, sono giornali di parte.

Né può attribuirsi rilevanza, a giudizio della Sezione, alla circostanza che le elezioni per il rinnovo dei rami del Parlamento si siano tenute prematuramente rispetto alla conclusione naturale della legislatura a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, essendo sufficiente rimarcare, al riguardo, che il divieto di assumere spese per la comunicazione istituzionale nei periodi elettorali introdotto dalle linee guida, avente carattere generale, non prevede esimenti.

Nell'occasione, il Gruppo ha poi dato riscontro a richieste istruttorie precedentemente avanzate, fornendo (anche sulla base delle considerazioni svolte dalla Sezione nello schema di relazione) in primo luogo elementi di conoscenza in merito alle date di pubblicazione dei giornali cui si riferiscono le pagine acquistate ed alle pagine acquistate su ognuno di essi, senza peraltro esplicitare il costo di ciascuna pagina.

In disparte le informazioni rese in ordine alla fattura n. 3 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto l'acquisto di 6 pagine nel mese di aprile (nn. 6 e 7) sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" (n. 3 della tab. n. 3), per un importo di euro 9.075,00, riguardo alla quale il Gruppo ha confermato che tutte le pagine acquistate ricadono in periodo di *par condicio*, il Gruppo ha fornito in particolare indicazioni nei termini di seguito descritti.

Quanto alla fattura n. 1 del 15 febbraio 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di 6 pagine nei mesi di gennaio e febbraio (nn. 1, 2, 3) sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" (n. 1 della tabella), per un importo di euro 9.075,00, il Gruppo, dopo aver specificato che il n. 1 del giornale è stato "fornito" il 29 gennaio, il n. 2 il 15 febbraio e il n. 3 l'8 marzo (e, dunque, al di fuori del periodo di *par condicio)* ha riferito che, da un'attenta verifica, è risultato che tale fattura "trova riscontro" in 2 pagine acquistate sul n. 2 e in 4 pagine acquistate sul n. 3 del giornale, mentre nessuna pagina del n. 1 è stata acquistata.

Preso atto di quanto precede, la Sezione rileva che le informazioni rese non trovano corrispondenza nei dati contenuti nel giustificativo della spesa annesso al rendiconto, nella cui descrizione – è il caso di ribadire – sono indicati, dopo la quantità dei servizi formanti l'operazione ("acquisto n. 6 pagine"), i numeri del giornale cui si riferiscono le prestazioni pubblicitarie rese, tra i quali il n. 1. Si

aggiunga che non è stato possibile, d'altra parte, riscontrare, attraverso l'esame dei contenuti di ciascuno dei numeri del giornale oggetto di fatturazione, l'esattezza delle informazioni rese in sede di deduzioni.

Stante la rilevata incongruenza tra la fattura e le dichiarazioni rese dal Gruppo, la Sezione non può allo stato attuale ritenere la regolarità, neppure in parte, dell'importo fatturato, per l'impossibilità di determinare la quota della spesa ascrivibile all'acquisto di pagine sul n. 3 del giornale, seppur tale acquisto sia risultato, a seguito degli elementi forniti da ultimo dal Gruppo, estraneo al divieto di effettuare spese di comunicazione istituzionale nei periodi di *par condicio*.

Nulla esclude, peraltro, che, laddove il Gruppo esibisca all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale documentazione idonea a supportare inequivocabilmente l'imputabilità di quota parte della spesa all'avvenuto acquisto di pagine al di fuori del periodo elettorale, l'Ufficio di presidenza stesso ne possa tener conto ai fini dell'assunzione delle proprie conclusive determinazioni.

Quanto alla fattura n. 2 del 15 marzo 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di 6 pagine nel mese di marzo (nn. 4 e 5) sul citato periodico (n. 2 della tabella), per un importo di euro 9.075,00, il Gruppo, dopo aver precisato che il n. 4 del giornale è stato "fornito" il 21 marzo (e, dunque, al di fuori del periodo di *par condicio)*, mentre il n. 5, "chiuso" il 28 marzo, è stato comunque elaborato e redatto nella settimana dal 18 al 23 marzo 2013, ossia in epoca precedente l'avvio della *par condicio*, ha comunicato che, da un'attenta analisi, è risultato che la fattura si riferisce a 5 pagine acquistate sul n. 4 del giornale e a 1 pagina acquistata sul n. 5 del giornale.

Rinviando, per quanto attiene al numero 5 della rivista, alle osservazioni dianzi svolte in ordine alla rilevanza, ai fini dell'ammissibilità delle spese, del solo momento in cui il giornale che include le pagine acquistate viene pubblicato, si rappresenta che, in assenza di qualsivoglia notizia da parte del Gruppo in ordine al prezzo delle singole pagine acquistate, la Sezione ha desunto, attraverso un raffronto tra le diverse fatture annesse al rendiconto concernenti l'acquisto di pagine sul periodico del partito di riferimento, che il corrispettivo di ogni pagina sia pari a euro 1.512,50.

In questa prospettiva, la spesa ritenuta regolare, riferita alle 5 pagine acquistate sul numero 4 della rivista, ammonta a euro 7.562,50, cui si aggiunge la somma di euro 1,00 di commissione bancaria, mentre quella irregolare ammonta a euro 1.512,50.

Poiché l'esposta conclusione si basa sull'assunto secondo cui ogni pagina acquistata ha il medesimo costo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio potrà

verificare, ai fini delle proprie determinazioni conclusive sulla regolarità del rendiconto, la fondatezza di tale assunto, accertando il prezzo di ciascuna delle pagine acquistate dal Gruppo.

Quanto, infine, alla fattura n. 4 del 13 maggio 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di 4 pagine nel mese di maggio (nn. 8 e 9) sul medesimo periodico (n. 5 della tabella), per un importo di euro 6.050,00, il Gruppo, nello specificare che il n. 8 del giornale è stato "fornito" il 13 maggio e il n. 9 il 6 giugno (e, dunque, al di fuori del periodo di *par condicio),* ha rilevato che è facilmente riscontrabile che nel numero 8 non vi sono pagine del Gruppo e che la fattura si riferisce a 4 pagine acquistate sul solo n. 9 del giornale.

Preso atto di quanto sopra, la Sezione osserva che anche in questo caso le informazioni rese non trovano corrispondenza nei dati contenuti nel titolo di spesa annesso al rendiconto, nella cui descrizione – si ribadisce – sono indicati, dopo la quantità dei servizi formanti l'operazione ("acquisto n. 4 pagine"), i numeri del giornale cui si riferiscono le prestazioni rese, tra i quali il n. 8. Si aggiunga che non è stato possibile, d'altra parte, riscontrare, attraverso l'esame dei contenuti di ciascuno dei numeri del giornale oggetto di fatturazione, l'esattezza delle informazioni rese in sede di deduzioni.

Stante la rilevata incongruenza tra la fattura e le dichiarazioni rese dal Gruppo, la Sezione non può allo stato attuale ritenere la regolarità, neppure in parte, dell'importo fatturato, per l'impossibilità di determinare la quota della spesa ascrivibile all'acquisto di pagine sul n. 9 del giornale, seppur tale acquisto sia risultato, a seguito degli elementi forniti da ultimo dal Gruppo, estraneo al divieto di effettuare spese di comunicazione istituzionale nei periodi di *par condicio*.

Nulla esclude, peraltro, che, laddove il Gruppo esibisca all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale documentazione idonea a supportare inequivocabilmente l'imputabilità di quota parte della spesa all'avvenuto acquisto di pagine al di fuori del periodo elettorale, l'Ufficio di presidenza stesso possa tenerne conto ai fini dell'assunzione delle proprie autonome determinazioni.

Nel presentare le proprie osservazioni allo schema di relazione, il Gruppo ha fornito in secondo luogo gli elementi in precedenza richiesti in ordine ad altre spese di cui era stata contestata la regolarità, segnatamente a quelle di cui alla fattura n. 126 del 26 aprile 2013, avente ad oggetto l'acquisto di poster (n. 4 della tabella), per un importo di euro 1.070,85, e alla fattura n. 193 del 13 maggio 2013, avente ad oggetto la stampa di opuscoli (n. 6 della tabella), per un importo di euro 17.000,00.

Al riguardo il Gruppo, dopo aver precisato che le suddette fatture, emesse in periodo di *par condicio*, si riferiscono a materiali che sono frutto di un intenso lavoro iniziato alcuni mesi prima, ha dichiarato che tanto il poster quanto l'opuscolo sono stati consegnati al Gruppo stesso dal fornitore prima del 26 marzo, vale a dire prima dell'avvio del periodo di *par condicio* relativo all'elezione delle due Camere, supportando quanto affermato con la considerazione che il 28 marzo si è provveduto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale la variazione della denominazione del Gruppo, come determinata nei suddetti documenti informativi.

L'indicata tempistica di consegna dell'opuscolo non trova corrispondenza nella fattura che ad esso si riferisce, dalla quale risulta che il relativo documento di trasporto – che, in caso di fatturazione differita, deve essere emesso prima dell'inizio del trasporto o della consegna della merce – porta la data del 10 maggio 2013.

Analogamente, in relazione al poster, non risulta esservi congruenza tra la fattura e i termini di consegna (e neppure – si rileva incidentalmente - tra la fattura ed i tempi di affissione) indicati dal Gruppo, posto che, in mancanza dell'indicazione nella fattura del documento di trasporto, deve assumersi che la data di consegna dei beni corrisponda alla data di emissione della medesima.

Ne consegue che, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la Sezione allo stato degli atti non può che confermare la valutazione di non regolarità delle spese.

Laddove la documentazione fornita dovesse essere smentita dalla produzione, da parte del Gruppo, di documenti idonei a provare le affermazioni rese, resterebbe comunque la facoltà dell'Ufficio di presidenza di riconoscere la regolarità di quota parte di tali spese.

In conclusione, la Sezione ritiene che, fatte salve le avvertenze che precedono, sono irregolari le spese di cui alle indicate fatture, per un importo, rispettivamente, di euro 9.075,00, di euro 9.075,00, di euro 1.512,50, di euro 6.050,00, di euro 1.070,85 e di euro 17.000,00, oltre alle commissioni bancarie (euro 4,50), per un ammontare totale di euro 43.787,85.

5.5. Gruppo consiliare Stella Alpina

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale il 28 giugno 2013.

In data 24 luglio 2013, il capogruppo ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la conformità delle copie fotostatiche della

documentazione a corredo del rendiconto agli originali depositati agli atti nella sede del Gruppo.

Posto, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni", e che tale convalida è avvenuta il 1° luglio 2013, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
19.595,22	10.368,00	0	29.963,22	19.433,51	19.433,51	10.529,71

Come risulta dal rendiconto trasmesso, sul totale delle risorse disponibili (euro 29.963,22), le uscite sono state pari a euro 19.433,51 (pari al 64,8 per cento delle entrate).

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 4 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

Al termine di una prima fase di acquisizioni istruttorie che non hanno interessato il Gruppo, la Sezione, ritenendo che le spese di cui alla fattura n. 1 del 22 aprile 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di spazi sul giornale "La Voce della Stella Alpina" dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 (n. 1 della tab. n. 4), per un importo di euro 14.520,00 – e alla fattura n. 2 del 2 maggio 2013 – avente ad oggetto l'acquisto di spazi in tale pubblicazione del mese di aprile (n. 2 della tab. n. 4), per un importo di euro 4.840,00 – potessero contrastare con il disposto dell'art. 1, comma 3, lett. d) delle linee guida (secondo cui non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni in cui vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*), essendo il periodo di *par condicio* relativo all'elezione della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica iniziato il 24 dicembre 2012 e terminato il 25 febbraio 2013 e quello relativo all'elezione del Consiglio regionale iniziato il 26 marzo e terminato il 26 maggio 2013, ha chiesto documenti e informazioni idonei a individuare le date di pubblicazione dei predetti giornali.

In esito a tale richiesta, il Gruppo interpellato ha trasmesso osservazioni volte a supportare l'inapplicabilità del divieto di cui all'art. 1, comma 3, lett. d) delle linee guida – di cui, peraltro, ha evidenziato la natura di atto amministrativo, non avente, in quanto tale, forza di legge – alla comunicazione istituzionale dei Gruppi consiliari necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.

Le argomentazioni addotte a sostegno della correttezza delle spese sostenute non sono, a giudizio della Sezione, fondate.

Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che – indipendentemente da qualsivoglia considerazione in merito ai contenuti dell'art. 9, comma 1, della l. 22 febbraio 2000, n. 28, recante la disciplina della comunicazione istituzionale in periodo elettorale delle pubbliche amministrazioni, richiamato nel parere sintetizzato nella prima parte di questa relazione al solo fine di permettere una migliore comprensione della portata della previsione di cui alle linee guida – il tenore della disposizione in esame è chiaro nel vietare ai Gruppi l'assunzione di spese per iniziative di comunicazione istituzionale (ossia di comunicazione inerente all'attività da essi svolta nell'ambito dell'istituzione di cui fanno parte) nei periodi di campagna elettorale, senza eccezione alcuna.

Ancora, nessuna rilevanza può essere attribuita in questa sede alla natura dell'atto approvativo delle linee guida (e neppure al tempo in cui esso è stato adottato, riguardo al quale, invero, il Gruppo non ha avanzato osservazioni, diversamente da altri), atteso che – come rappresentato nella prima parte della relazione – la Sezione, nell'esercizio del controllo sui rendiconti ad essa affidato, assume la piena efficacia, anche temporale, delle linee guida stesse.

In ragione di quanto sopra esposto e tenuto conto, da un lato, che il Gruppo non aveva fornito gli elementi richiesti in ordine alla data di pubblicazione dei giornali, indispensabili per conoscere il momento a partire dal quale le iniziative intraprese producono i propri effetti, e, dall'altro, che, in assenza di tali acquisizioni, l'istruttoria condotta aveva permesso soltanto di ipotizzare, riguardo alla prima delle indicate fatture, che il numero di gennaio del giornale sia stato pubblicato dopo il 18, quello di febbraio prima del 22 e quello di marzo dopo l'8[12], la Sezione

[12] Le ipotesi formulate si basavano sui contenuti di alcuni articoli delle pubblicazioni in esame, nelle quali vengono indicati, rispettivamente, un evento tenutosi l'8 gennaio, un avvenimento previsto per il 22 febbraio e un accadimento verificatosi l'8 marzo.

ha ritenuto di dover segnalare, nello schema di relazione predisposto in esito all'istruttoria condotta, l'irregolarità delle spese di cui alle indicate fatture, per un importo, rispettivamente, di euro 14.520,00 e di euro 4.840,00, oltre a quelle sostenute a titolo di commissione bancaria (euro 4,50[13]), per un totale di euro 19.364,50, evidenziando che le conclusioni raggiunte andavano considerate alla luce della circostanza che il Gruppo non aveva fornito gli elementi precisamente richiesti dalla Sezione, nei termini di seguito riportati.

"Riguardo alla fattura da ultimo citata (fattura n. 1 del 22 aprile 2013), non è stato possibile determinare il costo degli spazi acquistati su ciascun numero del giornale, né, soprattutto, ricavare la data di pubblicazione del numero di marzo del periodico, ciò che avrebbe comportato l'esclusione dal computo delle spese irregolari della quota parte ad esso ascrivibile laddove fosse risultato essere avvenuta la pubblicazione – come normalmente avviene per le riviste mensili – i primi giorni del mese e, dunque, prima del periodo di *par condicio* relativo alle elezioni regionali, iniziato il 26 marzo".

All'atto della presentazione delle deduzioni allo schema di relazione trasmesso, il Gruppo, ribadite le argomentazioni in precedenza svolte, ha precisato che l'acquisizione di spazi sul giornale in questione è stata organizzata, ai fini redazionali e tipografici, in tempi precedenti a quello di pubblicazione dei vari numeri della rivista, ragion per cui lo svolgimento anticipato delle elezioni della Camera e del Senato non ha consentito una riprogrammazione della tempistica relativa alla pubblicazione dei primi numeri del giornale del partito di cui il Gruppo è espressione. In questa sede il Gruppo, nel riproporre le tesi prima sostenute, ha peraltro introdotto in via principale un elemento nuovo, dato dal riferimento all'art. 7, comma 3, della l. 28/2000, a norma del quale le disposizioni previste nei precedenti commi, che regolamentano l'applicazione della *par condicio* su quotidiani e periodici, "non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici", qual è "La Voce della Stella Alpina".

Il riferimento alla citata disposizione non vale a mutare le conclusioni cui la Sezione è pervenuta in ordine al divieto di assunzione di spese per iniziative di comunicazione istituzionale nei periodi di campagna elettorale previsto dalle linee guida in quanto, a parte che tale divieto non ammette – come si è detto – eccezioni, la richiamata disposizione legislativa non fa che escludere dalla disciplina dei messaggi elettorali posta a presidio della parità di accesso ai mezzi di stampa i giornali di partito che, in quanto tali, sono giornali di parte.

Né può attribuirsi rilevanza, a giudizio della Sezione, alla circostanza che le elezioni per il rinnovo dei rami del Parlamento si siano tenute prematuramente rispetto alla conclusione naturale della legislatura a causa dello scioglimento

[13] Costo del bonifico effettuato per il pagamento delle indicate fatture.

anticipato delle Camere, essendo sufficiente rimarcare, al riguardo, che il divieto di assumere spese per la comunicazione istituzionale nei periodi elettorali introdotto dalle linee guida, avente carattere generale, non prevede esimenti.

Nell'occasione, il Gruppo ha poi dato riscontro a richieste istruttorie precedentemente formulate, fornendo (anche sulla base delle considerazioni svolte dalla Sezione nello schema di relazione) elementi, anche documentali, idonei a dimostrare che l'acquisto di spazi sul numero di marzo del giornale, per un corrispettivo pari a euro 4.840,00, si riferisce ad una pubblicazione uscita prima dell'avvio del periodo di *par condicio* relativo alle elezioni regionali.

Per effetto degli elementi da ultimo acquisiti è da escludere dal computo delle spese irregolari la quota parte della citata fattura n. 1 del 22 aprile 2013 ascrivibile al mese di marzo, ammontante a euro 4.840,00, con la conseguenza che la Sezione ritiene che, al definitivo, la spesa non regolare ammonta in totale a euro 14.520,00.

5.6. Gruppo consiliare Union Valdôtaine

Il Gruppo ha presentato una prima versione del rendiconto al Consiglio regionale il 28 giugno 2013.

In data 10 luglio 2013, il Gruppo ha trasmesso un nuovo rendiconto, rettificativo di quello precedentemente inviato, inserendo, tra le entrate, un fondo cassa di euro 23.600,00, aggiunto a seguito di un controllo contabile che aveva fatto emergere un errore, dovuto al doppio pagamento di alcune fatture.

Successivamente, con nota del 16 luglio 2013, il Gruppo ha trasmesso un nuovo rendiconto, contenente le modifiche necessarie a correggere errori di calcolo.

L'istruttoria della Sezione si è, quindi, basata su quest'ultima versione del rendiconto.

Il 26 luglio 2013, il capogruppo ha, poi, prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la conformità delle copie fotostatiche della documentazione a corredo del rendiconto agli originali depositati agli atti nella sede del Gruppo.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni" e che tale convalida è avvenuta il 1° luglio 2013, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
23.600,00	31.396,80	295,20	55.292,00	31.684,43	31.684,43	23.607,57

L'importo complessivo della spesa è pari a euro 31.684,43; il fondo di cassa finale restituito al Consiglio regionale alla fine della legislatura è pari a euro 23.607,57.

Quanto all'effettività della spesa, dalla verifica del complesso della documentazione trasmessa, è risultato che il Gruppo ha prodotto documentazione contabile a supporto della totalità delle uscite del semestre.

Quanto alla regolarità delle spese, la Sezione, nel richiamare la tabella di sintesi (tab. n. 5 in fondo a questa parte della relazione) che riporta, nell'ordine, la descrizione sommaria dei documenti di spesa, con l'indicazione del numero progressivo di registrazione, l'oggetto e l'importo della spesa nonché la valutazione relativa alla regolarità o meno di essa, rileva quanto segue.

In un primo tempo, la Sezione ha chiesto, tra l'altro, elementi istruttori in merito alla spesa di cui alla nota n. 1 del 30 maggio 2013 (n. 15 della tab. n. 5), per un importo di euro 1.600,00, avente ad oggetto la "redazione di articoli relativi all'attività politica" del Gruppo, con particolare riferimento alla data di pubblicazione degli articoli redatti. Ciò, in relazione all'art. 1, comma 3, lett. d), delle linee guida, secondo cui non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni in cui vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*.

Acquisito il riscontro del Gruppo (peraltro esauriente in merito ad altre richieste), il quale ha informato che la nota si riferisce alla redazione di articoli apparsi sul settimanale "Le Peuple Valdôtain" sotto la rubrica "Activité du Groupe du conseil" nel periodo compreso tra gennaio-giugno 2013, ad eccezione del periodo di *par condicio*, la Sezione ha chiesto documenti e informazioni idonei a indicare in dettaglio a quali periodi si riferiscono le prestazioni oggetto della nota, in considerazione del fatto che il periodo di *par condicio* relativo all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è iniziato il 24 dicembre 2012 e terminato il 25 febbraio 2013, mentre quello relativo all'elezione del Consiglio regionale, iniziato il 26 marzo, è terminato il 26 maggio 2013.

A seguito di tale richiesta, il Gruppo, nel confermare per il resto quanto precedentemente espresso, ha comunicato che le prestazioni indicate nella nota sono attribuite al periodo compreso tra il 26 febbraio e il 25 marzo 2013 e a quello tra il 27 maggio e il 30 giugno 2013, precisando a quali dei numeri della pubblicazione esse si riferiscono (nn. 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26 e 27 del 2013).

All'esito dell'attività istruttoria espletata, la Sezione reputa che il Gruppo abbia fornito esaustivi chiarimenti in ordine alla richiesta formulata e ritiene, pertanto, di non dover formulare osservazioni in ordine alla regolarità della spesa di cui alla citata nota, e, dunque, del rendiconto del Gruppo indicato in epigrafe, ravvisando peraltro utile ribadire l'opportunità, per il futuro, di una strutturazione dei titoli di spesa tale da consentire un completo e immediato controllo su di essi.

5.7 Gruppo consiliare Union Valdôtaine Progressiste

Il Gruppo ha presentato il rendiconto al Consiglio regionale in data 28 giugno 2013.

Posto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 6/1986, quale modificato dall'art. 3 della l.r. n. 35/2012, "nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni" e che tale convalida è avvenuta il 1° luglio 2013, il rendiconto risulta presentato nel termine di legge.

Esso è conforme al modello approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Il rendiconto espone i seguenti dati:

ENTRATE				USCITE		
FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI	CONTRIBUTI EROGATI DAL CONSIGLIO REGIONALE	ALTRE ENTRATE	TOTALE ENTRATE	USCITE	TOTALE USCITE	FONDO DI CASSA FINALE
0,00	7.483,44	0,00	7.483,44	0,00	0,00	7.483,44

Il Gruppo non ha effettuato spese nel primo semestre del 2013. Il fondo di cassa finale è pari, pertanto, all'importo dei contributi ricevuti (euro 7.483,44).

Allegato n. 1

CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

Prot. n. 663

Aosta, li 24 GEN 2013

CORTE DEI CONTI

0000032-25/01/2013-SC_VDA-SUO_VDA-A

Egr. Presidente della Sezione di
controllo della Corte dei Conti
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Piazza Manzetti, 2
AOSTA

Oggetto: Verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari.
Adempimenti previsti dalla legge regionale 17 marzo 1986, n° 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2012, n° 35.

Egregio Presidente,

La legge regionale 17 marzo 1986, n° 6, recante "Funzionamento dei Gruppi consiliari", è stata modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2012, n° 35. In particolare l'articolo 5 bis della l.r. 6/1986, come inserito dall'articolo 4 della l.r. 35/2012, dispone che: *"Il Consiglio regionale, per il tramite del Presidente del Consiglio, richiede alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di inserire nel proprio programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la verifica della regolarità dei rendiconti."*

Sono pertanto con la presente a richiedere formalmente alla Sezione di inserire tale adempimento nel proprio programma annuale di attività. Colgo l'occasione per riassumere i contenuti delle nuove disposizioni e trasmetterle la documentazione elaborata da questa Presidenza.

L'articolo 5, comma 1, della l.r. 6/1986, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 35/2012, dispone che *"I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."*. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n° 7 del 21 gennaio 2013, ha approvato le linee guida e il modello per la redazione del rendiconto annuale delle spese sostenute, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dai Gruppi consiliari di cui agli allegati prospetti.

Tali documenti sono stati elaborati anche in riferimento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n° 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", ed in particolare all'articolo 1, comma 9, che dispone: *"Ciascun gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le*

Piazza A. Deffeyes, 1 • 11100 Aosta • tel. 0165526102 • telefax 0165526255
e-mail: pres-cons@consiglio.regione.vda.it

province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.", nonché in analogia alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 dicembre 2012 con cui sono state approvate le linee guida e la modulistica per la rendicontazione delle spese dei Gruppi consiliari, nel testo concordato in data 5 dicembre 2012 dalla assemblea congiunta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, già recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 22 dicembre 2012 ed il cui iter amministrativo è ora in corso di perfezionamento.

Le disposizioni della l.r. 35/2012 relative ai nuovi importi e alle nuove modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, con riferimento ai contributi erogati da tale data, mentre l'articolo 5 della l.r. 35/2012 dispone che: *"Ai contributi erogati ai Gruppi consiliari nel 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2012.".*

Pertanto, entro il mese di febbraio 2013 i Capigruppo sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati, nell'anno 2012, secondo le consuete modalità, e che non formeranno oggetto di trasmissione a codesta Sezione per il controllo, in ottemperanza all'articolo 5 della l.r. 35/2012.

Ricordo infine che le nuove norme stabiliscono che il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni.

Sarà pertanto cura dei Capigruppo osservare il rispetto di tale ultimo termine, oltreché delle nuove disposizioni recate dalla l.r. 6/1986 e delle linee guida approvate dall'Ufficio di presidenza, per la rendicontazione, secondo il nuovo modello, delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, e successivamente cura di questa Presidenza procedere alla trasmissione a codesta Sezione dei rendiconti pervenuti per la verifica di competenza ad avvio della prossima legislatura.

Ringraziando sin d'ora per la consueta collaborazione, porgo distinti saluti.

Il Presidente
Emily Rini

All.: 2

Piazza A. Deffeyes, 1 • 11100 Aosta • tel. 0165526102 • telefax 0165526255
e-mail: pres-cons@consiglio.regione.vda.it

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N° 6, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2012, N. 35.

Articolo 1
(Veridicità e correttezza delle spese)

1) Ciascuna spesa indicata nel rendiconto del Gruppo consiliare deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2) La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute utilizzando sia il contributo erogato dal Consiglio regionale sia risorse provenienti da eventuali altre fonti di finanziamento.

3) La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo i seguenti principi:

   a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile alle funzioni politico-istituzionali del Gruppo;

   b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

   c) il Gruppo consiliare non può intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;

   d) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4) Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per:

   a) spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;

   b) spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;

   c) spese telefoniche e postali;

d) promozione istituzionale dell'attività del Gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al Gruppo medesimo, ivi comprese le spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web;

e) acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del Gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al Gruppo medesimo;

f) rimborso al personale del Gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Capogruppo del Gruppo medesimo;

g) spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

h) spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale;

i) spese per consulenze, studi ed incarichi;

j) acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del Gruppo consiliare devono essere tenute opportune registrazioni;

k) altre spese relative all'attività istituzionale del Gruppo consiliare.

5) Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c) per spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto.

Articolo 2
(Compiti del Capogruppo)

1) Il Capogruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vice Capogruppo. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2) La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Capogruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Capogruppo consiliare.

3) Ciascun Gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Articolo 3
(Documentazione contabile)

1) Al rendiconto di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 marzo 1986, n° 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.

2) Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante o ricevuta fiscale indicanti comunque il bene o il servizio acquistati.

3) Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dal Gruppo consiliare, devono essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4
(Tracciabilità dei pagamenti)

1) Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale al Gruppo consiliare sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

RENDICONTO SPESE DEL GRUPPO CONSILIARE

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO _____		
1	Fondi derivanti dal contributo erogato dal Consiglio regionale	€ 0,00
3	Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4	Fondo cassa esercizi precedenti	€ 0,00
	TOTALE ENTRATE	€ 0,00

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO _____		
1	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	€ 0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	€ 0,00
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	€ 0,00
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6	Spese per consulenze, studi ed incarichi	€ 0,00
7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 0,00
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00

10	Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 0,00
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	€ 0,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	€ 0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici ausiliari)	€ 0,00
16	Altre spese (specificare)	€ 0,00
	TOTALE USCITE	€ 0,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 0,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 0,00
Fondo di cassa finale	€ 0,00

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 17 marzo 1986, n°6, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 24 dicembre 2012, n° 35, che le spese sostenute dal Gruppo consiliare sono conformi alla legge sopra citata e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1, della L.R. 6/86 e attesto la veridicità e la correttezza delle spese sostenute.

Aosta il ..... **IL CAPOGRUPPO**

Tabelle

TABELLA N. 1

GRUPPO CONSILIARE ALPE - SPESE I SEMESTRE 2013

N. reg.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Fattura n. 8 del 29.12.2012	Design giornale ALPE terzo trimestre 2012 (nn. 15, 16, 17, 18, 19 e 20)	3.907,49	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
1 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
2	Fattura n. 536 del 19.12.2012	Stampa a colori del Giornale Alpe n. 20/2012	2.579,20	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
2 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	0,25	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
3	Fattura n. 592 del 6.11.2012	Acquisto cartucce di toner vari colori	689,70	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
3 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
4	Fattura n. 109 del 5.02.2013	Acquisto di n. 20 risme di carta	62,92	9. Spese per cancelleria e stampati		X
4 bis		Commissione bancaria	0,25	9. Spese per cancelleria e stampati		X
5	Fattura n. 71 del 4.02.2013	Prestazioni di consulenza del lavoro	1.669,80	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
5 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	0,25	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
6	Fattura n. 154 del 20.02.2013	Acquisto cartucce stampante	165,77	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
6 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	

N. reg.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
7a	Fattura n. 22 del 31.01.2013	Stampa a colori del Giornale Aipe 1ª quindicina gennaio 2013 e 2ª quindicina gennaio 2013	5.158,40	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
7b	Fattura n. 73 del 28.02.2013	Stampa a colori del giornale Aipe n. 3 - febbraio 2013	2.579,20	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
7 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	0,25	9. Spese per cancelleria e stampati		X
8	Fattura n. 55/B dell'11.04.2013	Partecipazione di un dipendente al "Corso di formazione dipendenti" - art 37 d.lgs. 81/2008 - Formazione generale	72,60	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
8 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	0,25	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
9	Fattura n. 58/B del 18.04.2013	Partecipazione di un dipendente al "Corso di formazione dipendenti" - art 37 d.lgs. 81/2008 - Formazione specifica	72,60	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
9 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	0,25	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
10	Fattura n. 323 del 5.04.2013	Acquisto cancelleria	34,85	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
10 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
11	Fattura n. 4 del 29.04.2013	Attività di RSPP dal 10 ottobre 2012 al 10 aprile 2013	505,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
11 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
12	Fattura n. 416 del 6.05.2013	Acquisto cancelleria	69,94	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
12 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	

N. reg.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
13	Fattura n. 297 del 10.05.2013	Acquisto tamburo di stampa e toner per stampante	502,15	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
13 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
14	Fattura n. 240 del 21.06.2013	Prestazioni di consulenza del lavoro	943,80	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
14 bis	Copia bonifico	Commissione bancaria	0,25	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
15	Ricevuta bollettino di conto corrente postale del 18.01.2013	Corrispettivi vouchers per lavoro occasionale	4.130,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
15 bis	prelievo in contanti	il prelievo è riferito al pagamento dei voucher di cui al punto 15	-			
16	Estratto conto banca	Recupero bollo su E/C conguaglio anno 2012	24,94		X	
17	Busta paga dipendente	Stipendio mese di gennaio 2013	1.003,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
17 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
18	Estratto conto banca	Rimborso spese trasparenza bancaria anno precedente	1,00	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
19	Quietanza di versamento mod. F24 (18.02.2013)	Oneri e tributi	851,75		X	
20	Fattura n. 119 del 16.08.2012	Installazione illuminazione d'emergenza	350,90	9. Spese per cancelleria e stampati		
20 ter		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
21	Busta paga dipendente	Stipendio mese di febbraio 2013	959,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	

N. reg.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
21 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
22	Busta paga collaboratore	Compenso mese di febbraio 2013	2.131,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
22bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati		
23	Quietanza di versamento mod. F24 (18.03.2013)	Oneri e tributi	2.130,52	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
24	Quietanza di versamento mod. F24 (29.03.2013)	Oneri e tributi	104,78	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
25	Estratto conto banca	Recupero bollo su E/C da 1.1.2013 a 31.03.2013	24,66	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
26	Busta paga dipendente	Stipendio mese di marzo 2013	970,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
26 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
27	Quietanza di versamento mod. F24 (16.04.2013)	Oneri e tributi	621,95	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
28	Busta paga dipendente	Stipendio mese di aprile 2013	1.008,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
28 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
29	Busta paga collaboratore	Compenso mese di aprile 2013	2.097,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
29 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
30	Quietanza di versamento mod. F24 (16.05.2013)	Oneri e tributi	2.191,31	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	

N. reg.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
31	Busta paga dipendente	Stipendio mese di maggio 2013	980,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
31 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
32	Quietanza di versamento mod. F24 (17.06.2013)	Oneri e tributi	630,14	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
33	Quietanza di versamento mod. F24 (17.06.2013)	Oneri e tributi	954,52	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
34	Busta paga dipendente	Quattordicesima mensilità 2013	890,00	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
34 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
35	Busta paga collaboratore	Compenso mese di giugno 2013	2.917,08	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
35 bis		Commissione bancaria	1,75	9. Spese per cancelleria e stampati	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			**44.016,47**			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			**44.016,47**			

TABELLA N. 2

GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTA'- SPESE I SEMESTRE 2013

Nostro numero		DESCRIZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
	1	Fattura n. 701 del 20.11.2012	Stampa del giornale "Foglio Azzurro" - mese di novembre 2012 (fattura stampa)	951,68	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
	2	Fattura n. 702 del 20.11.2012	Stampa del giornale "Foglio Azzurro" - mese di novembre 2012 (fattura carta)	365,36	Idem	X	
	3	Fattura n. 18 del 10.12.2012	Impaginazione "Foglio Azzurro" quarto trimestre 2012	1.354,75	Idem	X	
	3 bis	Quietanza di versamento mod. F24 (14.01.2013)	Erario 1040	256,00	Idem	X	
	4	Fattura n. 1 del 4.01.2013	Coordinamento e gestione sito internet mese di dicembre	500,00	Idem		X
	5	Fattura n. 2 del 7.01. 2013	Saldo per la realizzazione di un sito internet istituzionale	2.198,70	Idem	X	
	6	Fattura n. 1 del 10.01.2013	Coordinamento e gestione sito internet	968,00	Idem		X
	7	Quietanza di versamento mod. F24 (14.01.2013)	Erario 1040	125,00	Idem	X	
	8	Fattura n. 6 dell'8.04.2013	Coordinamento e gestione sito internet mese febbraio marzo 2013	1.028,50	Idem		X
	8 bis	Conferma esecuzione bonifico bancario	Commissione bancaria	0,80	Idem		X
	9	Ricevuta del 15.04.2013	Collaborazione occasionale per la creazione e la gestione di contenuti redazionali del giornale online "Foglio azzurro"	500,00	Idem		X
	10	Fattura n. 18 del 3.5.2013	Ristorazione	1.320,00	Idem	X	
	11	Nota spese del 6.05.2013	Rimborso spese sostenute da un collaboratore per il giornale on line "Foglio azzurro"	500,00	Idem		X
	12	Fattura n. 10 del 31.5.2013	Coordinamento e gestione sito internet mesi di aprile e maggio 2013	847,00	Idem		X
	12 bis	Conferma esecuzione bonifico bancario	Commissione bancaria	0,80	Idem		X
	13	Richiesta di rimborso spese del 4.02.2013	Rimborso spese forfetarie di un collaboratore nei mesi di novembre e dicembre	1.000,00	6. Spese per consulenze, studi ed incarichi		X
			Commissione bancaria	0,80			X
	14	Fattura n. 4 dell'11.02.2013	Coordinamento e gestione sito del Gruppo consiliare	605,00	Idem		X

GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTA'- SPESE I SEMESTRE 2013							
Nostro numero		DESCRIZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
	15	Ricevuta dell'1.03.2013	Collaborazione occasionale per comunicazione in occasione delle elezioni politiche 2013	840,00	Idem		X
	16	Quietanza di versamento mod. F24 (15.05.2013)	Ritenuta d'acconto	328,30	Idem		X
	17	Ricevuta del 20.06.2013	Collaborazione occasionale per la creazione e la gestione di contenuti redazionali del giornale online "Foglio azzurro" per il periodo marzo-maggio 2013	800,00	Idem		X
			Commissione bancaria	0,80			X
	18	Foglio scritto a mano + stampa pagina internet banca	Ritenuta d'acconto	200,00	Idem		X
	19	Nota spese collaboratore n. 01	Rimborso chilometrico dal 1.01.2013 al 30.05.2013	439,92	Idem	X	
	19	Nota spese collaboratore n. 01	Rimborso chilometrico dal 1.01.2013 al 30.05.2013	158,73	Idem		X
			Commissione bancaria	0,80		X	
	20	Estratto conto agenzia viaggi n. 15S del 26.10.2012	Trasferta di un consigliere: volo di andata e ritorno Torino Roma il 30/31 ottobre 2012	449,96	12. Spese per attività promozionali, di rappresentanza, attività di aggiornamento, convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività del Gruppo e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale	X	
	20 bis		marca bollo	1,81	Idem	X	
	21	Estratto conto agenzia viaggi n. 171 del 21.11.2012	Trasferta di un consigliere: volo di andata e ritorno Torino Roma il 22 novembre 2012	502,96	Idem	X	
	21 bis		marca da bollo	1,81	Idem	X	
	22	Ricevuta n. 1 del 26.11.2012	Erogazione liberale a favore di un'associazione sportiva dilettantistica. In particolare per l'organizzazione del convegno "I giovani e lo sport", per la copertura delle seguenti spese: affitto sala, inviti partecipanti, comunicazione ai media, rimborso spese relatore e rinfresco.	1.000,00	Idem		X
			Commissione bancaria	0,80			X
	23	Ricevuta della banca	Versamento pro terremotati Emilia Romagna	2.000,00	Idem		X
	24	Fattura n. 34 del 9.01.2013	Ristorazione	350,00	Idem		X

GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA LIBERTA'- SPESE I SEMESTRE 2013							
Nostro numero		DESCRIZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
	25	Estratto conto agenzia viaggi n. 4 del 9.01.2013	Trasferta di un consigliere: volo andata e ritorno Torino/Roma il 14 gennaio 2013	298,20	Idem	X	
	25 bis		marca da bollo	1,81	Idem	X	
	25 ter	Conferma esecuzione bonifico bancario	Commissione bancaria		Idem	X	
	26	Fattura n. 172 del 6.02.2013	Ristorazione	200,00	Idem		X
	27	Fattura n. 227 del 20.02.2013	Ristorazione	300,00	Idem		X
	28	Fattura n. 280 del 6.03.2013 e ricevuta pagobancomat	Ristorazione	380,00	Idem		X
	29	Fattura n. 381 del 3.04.2013 e ricevuta pagobancomat	Ristorazione	320,00	Idem		X
	30	Estratto conto agenzia viaggi n. 58 del 17.04.2013	Trasferta di un consigliere: volo andata e ritorno Torino/Roma il 18 aprile 2013	289,22	Idem	X	
	30 bis		marca da bollo	1,81	Idem	X	
	30 ter	Conferma esecuzione bonifico bancario	Commissione bancaria		Idem	X	
	31	Fattura n. 84 del 3.05.2013	Affitto sala congressi per "Incontro convegno imprese"	180,00	Idem	X	
	32	Fattura n. 60 del 16.05.2013	Ristorazione	638,00	Idem		X
	33	Fattura n. 65 del 23.05.2013	Ristorazione	74,00	Idem		X
	34	Fattura n. 3 dell'8.02.2013	Riparazione p.c.	90,00	14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	X	
	35	Spese bancarie		209,44	16. Altre spese (commissioni bancarie)	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE				**22.580,76**			
TOTALE SPESE RENDICONTATE				**22.685,76**			

TABELLA N. 3

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA - SPESE I SEMESTRE 2013

N. reg.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIE SPESE RENDICONTATE	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Fattura n. 1 dei 15.02.2013	Acquisto di n. 6 pagine nei mesi di gennaio e febbraio sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" n. 1, 2, 3	9.075,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
1 bis	Ordine di un bonifico bancario	Commissioni bancarie	1,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
2	Fattura n. 2 dei 15.03.2013	Acquisto di n. 6 pagine nei mese di marzo sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" n. 4 e 5	7.562,50	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
2	Fattura n. 2 dei 15.03.2013	Acquisto di n. 6 pagine nei mese di marzo sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" n. 4 e 5	1.512,50	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
2 bis	Ordine di un bonifico bancario	Commissioni bancarie	1,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
3	Fattura n. 3 dei 10.04.2013	Acquisto di n. 6 pagine nei mese di aprile sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" n. 6 e 7	9.075,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
3 bis	Prenotazione di Bonifico bancario	Commissioni bancarie	1,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
4	Fattura n. 126 dei 26.04.2013	Poster 70X100	1.070,85	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
4 bis	Ordine di un bonifico bancario	Commissioni bancarie	1,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
5	Fattura n. 4 dei 13.5.2013	Acquisto di n. 4 pagine nei mese di maggio sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" n. 8 e 9	6.050,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO-SINISTRA VDA - SPESE I SEMESTRE 2013						
N. reg.	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIE SPESE RENDICONTATE	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
5 bis	Presa in carico di un bonifico bancario	Commissioni bancarie	1,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
6	Fattura n. 193 del 13.05.2013	Opuscolo 24x3 di 16 pag. (n. pezzi 62500) "Resoconto Gruppo PD"	17.000,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
6 bis	Presa in carico di un bonifico bancario	Commissioni bancarie	0,50	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
7	Fattura n. 5 del 20.06.2013	Acquisto di n. 2 pagine nel mese di giugno sul quindicinale "Il Lavoro-Le Travail" n. 10 e 11	3.509,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
7 bis	Presa in carico di un bonifico bancario	Commissioni bancarie	1,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	X	
8	Estratto conto bancario del Gruppo	Spese bancarie dall'1.12013 al 24.06.2013 (Imposta di bollo E/C rendiconto e una sola commissione bancaria)	50,70	16. Altre spese (Imposte e tasse banca)	X	
	TOTALE SPESE DOCUMENTATE		**54.912,05**			
	TOTALE SPESE RENDICONTATE		**54.912,05**			

TABELLA N. 4

GRUPPO CONSILIARE STELLA ALPINA - SPESE I SEMESTRE 2013

N. numero	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA DELLA SPESA RENDICONTATA	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Fattura n. 1 del 22.04.2013	Acquisto spazi utilizzati dal Gruppo sul giornale "La Voce della Stella Alpina". Gennaio, febbraio e marzo 2013	9.680,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
1	Fattura n. 1 del 22.04.2013		4.840,00		X	
2	Fattura n. 2 del 2.05.2013	Acquisto spazi utilizzati dal Gruppo sul giornale "La Voce della Stella Alpina". Aprile 2013	4.840,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		X
	Lista movimenti secondo conto corrente	Commissione su bonifico	4,50	16. Altre spese (spese bancarie)	X	
3	Lista movimenti conto bancario (primo conto corrente poi estinto)	Spese bancarie (emissione estratto conto, bollo e competenze di chiusura)	27,19	16. Altre spese (spese bancarie)	X	
4	Lista movimenti secondo conto corrente	Spese bancarie (emissione estratto conto, bollo, competenze di chiusura)	41,82	16. Altre spese (spese bancarie)	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			**19.433,51**			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			**19.433,51**			

TABELLA N. 5

GRUPPO CONSILIARE UNION VALDOTAINE - SPESE I SEMESTRE 2013

Nostro numero	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA SPESE RENDICONTATE	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
1	Busta paga dipendente	Stipendio mese di gennaio 2013	1.882,07	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
1 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
2	Busta paga dipendente	Stipendio mese di febbraio 2013	1.934,80	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
2 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
3	Busta paga dipendente	Stipendio mese di marzo 2013	2.078,24	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
3 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
4	Busta paga dipendente	Stipendio mese di aprile 2013	1.892,11	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
4 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
5	Busta paga dipendente	Stipendio mese di maggio 2013	1.892,01	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
5 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
6	Busta paga dipendente	XIV mensilità 2013	1.843,52	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
6 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
7	Busta paga dipendente	Stipendio mese di giugno 2013	1.884,25	1. Spese per il personale sostenute dal Gruppo	X	
7 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
8	Quietanza di versamento mod. F24 (18.02.2013)	Oneri e tributi	1.865,03	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	

Nostro numero	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA SPESE RENDICONTATE	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
9	Quietanza di versamento mod. F24 (18.03.2013)	Oneri e tributi	1.511,09	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
10	Quietanza di versamento mod. F24 (16.04.2013)	Oneri e tributi	1.674,33	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
11	Quietanza di versamento mod. F24 (16.05.2013)	Oneri e tributi	1.496,48	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
12	Quietanza di versamento mod. F24 (17.06.2013)	Oneri e tributi	1.496,48	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
13	Quietanza di versamento mod. F24 (24.06.2013)	Oneri e tributi	3.050,76	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
14	Dichiarazione del Gruppo	Accantonamento di una somma per incrementare il fondo di TFR del personale dipendente	367,68	2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	X	
15	Nota n. 1 del 30.05.2013	Corrispettivo per redazione articoli pubblicati sul settimanale "Le peuple Valdôtain" (periodico del partito e del Gruppo consiliare) relativi all'attività del Gruppo consiliare Union Valdôtaine	1.600,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	X	
15 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
16	Fattura n. 37 del 14 giugno 2013	Fornitura di 8.300 copie del settimanale "Le peuple Valdôtain" n. 25 del 13.06.2013	4.067,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	X	
16 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
17	Quietanza di versamento mod. F24 (17.06.2013)	Ritenuta d'acconto per prestazione di cui al doc. n. 15	400,00	5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	X	
18	Fattura n. 30 del 24.06.2013	Onorario da gennaio 2013 a giugno 2013 per amministrazione del personale	529,20	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	
18 bis	Bonifico bancario	Commissione bancaria	4,70	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
19	Quietanza di versamento mod. F24 (25.06.2013)	Ritenuta d'acconto per prestazione di cui al doc. n. 18	100,00	6. Spese per consulenze, studi e incarichi	X	

Nostro numero	DOCUMENTAZIONE	OGGETTO	IMPORTO DELLA SPESA	TIPOLOGIA SPESE RENDICONTATE	SPESA REGOLARE	SPESA NON REGOLARE
20	Dettaglio spese bancarie	Spese bancarie: a. imposta di bollo; b. costo conto; c. imposta di bollo; d. costo fisso conto; e. competenze e liquidazioni; f. imposta di bollo; g. costo fisso conto; h. imposta di bollo; i. costo fisso conto; l. imposta di bollo; m. costo fisso conto	72,38	16. Altre spese (oneri bancari)	X	
TOTALE SPESE DOCUMENTATE			**31.684,43**			
TOTALE SPESE RENDICONTATE			**31.684,43**			